P9_TA(2024)0131

Attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali) (COM(2023)0166 – C9-0116/2023 – 2023/0085(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(C/2025/1023)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0166),

— visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0116/2023),

— visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([1]),

— visto l'articolo 59 del suo regolamento,

— viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 58 del regolamento,

— visto il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

— vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0056/2024),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

([1]) GU C 293 del 18.8.2023, pag. 86.

P9_TC1-COD(2023)0085

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni ([1]),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Asserire di essere «verdi» e sostenibili è diventato un fattore di competitività e i prodotti di questo tipo registrano una crescita maggiore rispetto agli altri ***con la crescita dell'interesse dei consumatori***. Beni e servizi offerti e acquistati sul mercato interno che sono meno rispettosi dell'ambiente di quanto si sostiene che siano possono indurre in errore il consumatore e ostacolare la transizione verde e la riduzione degli impatti ambientali negativi. Il potenziale dei mercati verdi non trova piena realizzazione. Obblighi diversi imposti dalla legislazione nazionale o dalle iniziative private che disciplinano le asserzioni ambientali creano un onere per le imprese che effettuano scambi transfrontalieri, in quanto queste devono adempiere a prescrizioni diverse in ciascuno Stato membro. Ciò nuoce alla loro capacità di operare nel mercato interno e di trarne vantaggio. Al tempo stesso i partecipanti al mercato incontrano difficoltà nel valutare l'attendibilità delle asserzioni ambientali e prendere decisioni d'acquisto ottimali sul mercato interno. Con il proliferare dei marchi di certificazione e dei metodi di calcolo sul mercato, diventa difficile per consumatori, imprese, investitori e portatori di interessi capire se le asserzioni siano credibili. ***[Em. 1]***

(2) Se le asserzioni ambientali non sono attendibili, comparabili e verificabili, i consumatori e gli altri operatori di mercato non possono sfruttare appieno le loro decisioni d'acquisto per ricompensare il miglioramento delle prestazioni ambientali. Analogamente la mancanza di informazioni attendibili, comparabili e verificabili rende più difficoltoso incentivare l'ottimizzazione di tali prestazioni, che di norma determinerebbe anche miglioramenti dell'efficienza e risparmi sui costi per le imprese lungo la catena del valore. Queste conseguenze sono aggravate anche dall'assenza di un quadro di riferimento comune nel mercato interno e dalla confusione che ne deriva.

(3) Per i fruitori (consumatori, imprese, investitori, pubbliche amministrazioni, ONG) delle informazioni che figurano nelle asserzioni ambientali, la scarsa attendibilità, comparabilità e verificabilità mina la fiducia nelle informazioni stesse e crea confusione al momento di interpretare messaggi eterogenei e contraddittori. Questo va a discapito dei consumatori e degli altri operatori di mercato, che potrebbero optare per un prodotto o un'operazione commerciale sulla base di informazioni fuorvianti.

(4) Occorre pertanto armonizzare ulteriormente la disciplina delle asserzioni ambientali. L'armonizzazione rafforzerà il mercato a vantaggio di prodotti e professionisti più sostenibili evitando la frammentazione dovuta ad approcci nazionali divergenti. Definirà inoltre un modello di riferimento che può trainare la transizione globale verso un'economia giusta, a impatto climatico zero, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare ([2]).

([1]) GU C del, pag..

([2]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva» (COM(2020) 98 final).

(5) Norme dettagliate dell'Unione sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, applicabili alle imprese attive sul mercato dell'Unione nella comunicazione con i consumatori, contribuiranno alla transizione verde verso un'economia circolare, pulita e climaticamente neutra nell'Unione***, che rispetti i limiti del pianeta,*** consentendo ai consumatori di prendere decisioni d'acquisto ponderate, oltre a contribuire alla parità di condizioni per gli operatori del mercato ***e a promuovere nel contempo i consumi sostenibili***. ***[Em. 2]***

(6) Un quadro normativo per le asserzioni ambientali è una delle azioni proposte dalla Commissione per dare attuazione al Green Deal europeo ([3]), il quale riconosce che informazioni attendibili, comparabili e verificabili svolgono un ruolo importante per consentire agli acquirenti di prendere decisioni più sostenibili, riducendo il rischio di un marketing ambientale fuorviante (il cosiddetto «greenwashing» o ecologismo di facciata), e prevede l'impegno a intensificare gli sforzi regolamentari e non regolamentari per contrastare le false dichiarazioni di ecocompatibilità. Insieme agli altri quadri normativi applicabili dell'Unione, ivi compresa la proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde ([4]), che modifica la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]) e che la presente proposta vuole integrare ***in qualità di lex specialis***, tale quadro definisce un regime chiaro per le asserzioni ambientali, compresi i marchi ambientali. ***[Em. 3]***

(7) La presente direttiva fa parte di una serie di iniziative collegate tra loro, destinate a istituire un quadro strategico solido e coerente in cui prodotti e modelli imprenditoriali ecosostenibili costituiranno la norma anziché l'eccezione e a ***garantire che un'asserzione che rispecchia semplicemente la prassi comune non possa essere comunicata ai clienti come sostenibile. Al fine di*** trasformare i modelli di consumo in modo da evitare già a monte la produzione di rifiuti***,*** la direttiva è integrata tra l'altro da interventi, attraverso la proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili ([6]), riguardanti la progettazione circolare dei prodotti, la promozione di nuovi modelli imprenditoriali e la definizione di requisiti minimi tesi a evitare che sul mercato dell'UE siano immessi prodotti dannosi per l'ambiente. ***[Em. 4]***

(8) È opportuno prendere atto delle esigenze specifiche dei singoli settori economici e pertanto la presente direttiva dovrebbe applicarsi alle asserzioni ambientali esplicite volontarie e ai sistemi di etichettatura ambientale che non sono disciplinati da altri atti dell'Unione per quanto concerne l'attestazione, la comunicazione o la verifica. La presente direttiva non dovrebbe dunque applicarsi alle asserzioni ambientali esplicite per le quali la normativa dell'Unione prevede norme specifiche, segnatamente sui quadri metodologici, sulla valutazione o sulle regole di contabilizzazione connesse alla misurazione e al calcolo degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali di prodotti o professionisti, sulla comunicazione ai clienti di informazioni obbligatorie e non obbligatorie circa le prestazioni ambientali di prodotti e professionisti o sulle informazioni sulla sostenibilità che includono messaggi o dichiarazioni obbligatori o volontari ai sensi delle norme dell'Unione.

(9) Nel contesto del Green Deal europeo, della strategia «Dal produttore al consumatore» e della strategia sulla biodiversità, in linea con gli obiettivi di destinare il 25 % della superficie agricola dell'UE all'agricoltura biologica entro il 2030 e conseguire un aumento significativo dell'acquacoltura biologica e conformemente al piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica (COM(2021) 141), l'agricoltura e la produzione biologiche devono essere sviluppate ulteriormente. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle asserzioni ambientali sui prodotti biologici la cui certificazione è attestata sulla base del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]), ad esempio in relazione all'uso di pesticidi, fertilizzanti e antimicrobici o agli effetti positivi dell'agricoltura biologica sulla biodiversità, sui suoli o sulle acque ([8]). ~~Oltre ad avere un impatto positivo sulla biodiversità,~~ La certificazione dei prodotti biologici ***ha altresì un impatto positivo sulla biodiversità e un impatto sociale positivo, in quanto*** crea posti di lavoro e attira giovani agricoltori. I consumatori ne riconoscono il valore.

([3]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Il Green Deal europeo» (COM(2019) 640 final).

([4]) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (COM(2022) 143 final).

([5]) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

([6]) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE (COM(2022) 132 final).

([7]) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

([8]) https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-01/agri-market-brief-20-organic-farming-eu_en_1.pdf.

Ai sensi del regolamento (UE) 2018/848, i termini «bio» ed «eco» e i loro derivati possono essere utilizzati nell'Unione, singolarmente o in abbinamento, soltanto per i prodotti e i relativi ingredienti o materie prime per mangimi che rientrano nel suo ambito di applicazione e che sono stati prodotti conformemente a tale regolamento. Il cotone, ad esempio, dev'essere certificato come biologico per poter essere definito «eco», in quanto rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. Per contro un detersivo per lavastoviglie definito «eco» non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento ma è disciplinato dalla direttiva 2005/29/CE. ***[Em. 5]***

(9 bis) Nel contesto del Green Deal europeo, del piano d'azione dell'UE verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo (COM 2021/400), della strategia europea in materia di sostanze chimiche sostenibili (COM/2020/667) e dell'approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci (COM/2019/128), il settore sanitario svolge un ruolo rilevante per la riduzione dell'inquinamento ambientale. In tale contesto, l'istituzione di un quadro normativo adeguato per l'utilizzo delle asserzioni ambientali relative alla sostenibilità, alla biodegradabilità, alla circolarità e all'origine dei componenti del prodotto sia per i medicinali, ai sensi della direttiva 2001/83/CE, che per i dispositivi medici, ai sensi del regolamento (UE) 2017/745, è fondamentale per incentivare il contributo delle imprese agli obiettivi ambientali e garantire una comunicazione affidabile ai consumatori. [Em. 6]

(10) La presente direttiva non dovrebbe inoltre applicarsi alle informazioni sulla sostenibilità che includono messaggi o dichiarazioni aventi carattere obbligatorio o non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale in materia di servizi finanziari, quali le norme che riguardano l'attività bancaria, il credito, l'assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, i fondi d'investimento, le imprese d'investimento e i servizi di pagamento, gestione dei patrimoni e consulenza nel settore degli investimenti, compresi i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]), come pure le attività di compensazione e regolamento nonché i servizi di consulenza e intermediazione e gli altri servizi finanziari accessori, tra cui le norme o i sistemi di certificazione relativi a tali servizi finanziari.

(11) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle informazioni ambientali divulgate dalle imprese che applicano i principi europei di rendicontazione di sostenibilità su base obbligatoria o volontaria conformemente alla direttiva 2013/34/UE ([10]), né alle informazioni sulla sostenibilità comunicate su base volontaria dalle imprese definite all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, di detta direttiva qualora tali informazioni siano comunicate nel rispetto delle norme di cui all'articolo 29 ter o 29 quater della medesima direttiva 2013/34/UE o di altri principi o orientamenti internazionali, europei o nazionali in materia di rendicontazione di sostenibilità.

(12) Le offerte per l'acquisto di beni o la ricezione di servizi subordinate al rispetto di criteri ambientali definiti dal venditore o dal prestatore di servizi, o le offerte in virtù delle quali il consumatore beneficia di condizioni contrattuali o prezzi più favorevoli se tali criteri sono rispettati, ad esempio i cosiddetti prestiti verdi, le assicurazioni per abitazioni verdi o i prodotti di servizi finanziari con ricompense analoghe per azioni o comportamenti rispettosi dell'ambiente, non dovrebbero essere soggette alla presente direttiva.

(13) ~~Qualora la futura normativa dell'Unione stabilisca norme sulle asserzioni ambientali, sui marchi ambientali o sulla valutazione o comunicazione degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali di determinati prodotti o professionisti in settori specifici, ad esempio l'iniziativa annunciata «CountEmissions EU», l'imminente proposta della Commissione relativa a un quadro legislativo per un sistema alimentare sostenibile nell'Unione, il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili~~ ([11]) ~~o il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio~~ ([12])~~, è opportuno che alle asserzioni ambientali in questione si applichino dette norme anziché la presente direttiva.~~ **[Em. 7]**

([9]) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

([10]) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

([11]) ~~COM(2022) 132 final.~~

([12]) ~~Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1).~~

(14) La proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, che modifica la direttiva 2005/29/CE, fissa una serie di requisiti specifici per le asserzioni ambientali e vieta quelle generiche che non sono fondate su prestazioni ambientali di riconosciuta eccellenza pertinenti per l'asserzione. Sono esempi di asserzioni ambientali generiche «***rispettoso dell'ambiente»,*** **«**ecocompatibile~~», «ecc~~», «verde», «amico della natura», «ecologico» ~~e~~**,** «rispettoso dal punto di vista ambientale»***, «rispettoso dal punto di vista del clima», «che salvaguarda l'ambiente», «rispettoso in termini di emissioni di carbonio», «efficiente sotto il profilo energetico», «biodegradabile», «a base biologica» o asserzioni analoghe che suggeriscono o danno l'impressione di un'eccellenza delle prestazioni ambientali***.* La presente direttiva dovrebbe integrare quanto previsto dalla suddetta proposta concentrandosi su aspetti e requisiti specifici delle asserzioni ambientali esplicite in termini di attestazione, comunicazione e verifica. Le prescrizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi agli aspetti specifici delle asserzioni ambientali esplicite e in caso di contrasto prevarranno su quelle della direttiva 2005/29/CE riguardo ai medesimi aspetti, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, di quest'ultima. ***[Em. 8]***

(15) Onde garantire che i consumatori dispongano di informazioni attendibili, comparabili e verificabili che consentano loro di prendere decisioni più ecosostenibili e ridurre il rischio di ricadere nell'ecologismo di facciata, è necessario stabilire obblighi di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite. L'attestazione dovrebbe tenere conto degli approcci scientifici ***solidi e indipendenti*** riconosciuti a livello internazionale ***e aggiornati*** per individuare e misurare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali e le prestazioni ambientali di prodotti o professionisti e dovrebbe tradursi in informazioni al consumatore attendibili, trasparenti, comparabili e verificabili. ***[Em. 9]***

(16) La valutazione effettuata per attestare l'asserzione ambientale esplicita deve tenere conto del ciclo di vita del prodotto o dell'insieme delle attività del professionista e non dovrebbe trascurare alcun aspetto ambientale o impatto ambientale pertinente. I benefici dichiarati non dovrebbero comportare ~~il~~***un*** trasferimento ~~ingiustificato~~ di impatti negativi ad altre fasi del ciclo di vita del prodotto o delle attività del professionista, né causare o aggravare altri impatti ambientali negativi. ***[Em. 10]***

(17) La valutazione che attesta l'asserzione ambientale esplicita dovrebbe permettere di individuare gli impatti ambientali e gli aspetti ambientali del prodotto o del professionista che, insieme, contribuiscono in modo significativo alle sue prestazioni ambientali complessive («impatti ambientali rilevanti» e «aspetti ambientali rilevanti»). È possibile trarre indicazioni sulla rilevanza degli impatti ambientali e degli aspetti ambientali da valutazioni che prendono in considerazione il ciclo di vita, compresi gli studi basati sui metodi dell'impronta ambientale, purché queste siano esaurienti riguardo agli impatti rilevanti per la categoria di prodotti e non trascurino nessun impatto ambientale importante. A titolo di esempio, stando alla raccomandazione della Commissione sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale ([13]), le categorie di impatto più rilevanti identificate dovrebbero contribuire congiuntamente al punteggio complessivo unico per almeno l'80 %. È possibile desumere indicazioni sulla rilevanza degli impatti ambientali o degli aspetti ambientali anche dai criteri fissati da vari marchi di qualità ecologica di tipo I, quale l'Ecolabel UE, o dai criteri dell'Unione per gli appalti pubblici verdi, dai requisiti del regolamento sulla tassonomia ([14]), dalle norme specifiche per prodotto adottate in applicazione del regolamento.../... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili ([15]) o da altre norme pertinenti dell'Unione.

(18) In linea con la direttiva 2005/29/CE, come modificata dalla proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, il professionista non dovrebbe presentare i requisiti imposti per legge per i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo della propria offerta, né pubblicizzare come vantaggio per i consumatori quel che è considerato pratica comune nel mercato rilevante. Le informazioni usate per attestare un'asserzione ambientale esplicita dovrebbero pertanto permettere di situare le prestazioni ambientali del prodotto o del professionista rispetto alla pratica comune per i prodotti nel gruppo pertinente, ad esempio i prodotti alimentari, o per il settore interessato. Si tratta di un aspetto necessario per valutare se l'asserzione relativa a un dato prodotto o professionista possa essere formulata in modo da assolvere alla funzione delle asserzioni ambientali, ossia dimostrare che il prodotto o il professionista ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti o professionisti. La pratica comune potrebbe essere equivalente alle prescrizioni giuridiche minime applicabili a specifici aspetti ambientali o prestazioni ambientali, ad esempio per quanto riguarda la composizione del prodotto, il contenuto riciclato

([13]) Raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 471 del 30.12.2021, pag. 1).

([14]) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

([15]) […].

obbligatorio o il trattamento a fine vita. Tuttavia, se le prestazioni della maggior parte dei prodotti in un gruppo di prodotti o della maggior parte dei professionisti di un settore sono migliori rispetto a quanto prescritto per legge, le prescrizioni giuridiche minime non dovrebbero essere considerate pratica comune. ***Inoltre i sistemi di certificazione esistenti e i loro marchi, come i sistemi di certificazione che utilizzano una certificazione della catena di custodia, che possono essere più esposti a frodi o che non possono garantire in modo affidabile la legalità della produzione dei prodotti certificati, dovrebbero essere verificati nella loro interezza ai sensi dei requisiti previsti dalla direttiva, per assicurare che i consumatori non siano indotti in errore. [Em. 11]***

(19) I consumatori potrebbero essere indotti in errore se un'asserzione ambientale esplicita indicasse benefici in termini di impatti ambientali o aspetti ambientali ma omettesse che per ottenerli sono necessari compromessi svantaggiosi per altri impatti o aspetti ambientali. Per questa ragione le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero consentire di individuare le interconnessioni tra gli impatti ambientali rilevanti e tra aspetti ambientali e impatti ambientali, nonché i possibili compromessi. La valutazione effettuata per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbe determinare se i miglioramenti degli impatti ambientali o degli aspetti ambientali implicano compromessi che peggiorano ~~in modo significativo~~ la prestazione con riferimento ad altri aspetti o impatti ambientali, ad esempio se i risparmi sul consumo d'acqua comportano un notevole aumento delle emissioni di gas a effetto serra, o con riferimento allo stesso impatto ambientale in un'altra fase del ciclo di vita del prodotto, ad esempio se i risparmi di CO_2 nella fase di fabbricazione si traducono in un notevole aumento delle emissioni di CO_2 nella fase d'uso. A titolo esemplificativo, i consumatori potrebbero essere indotti in errore da un'asserzione riguardante gli impatti positivi dell'uso efficiente delle risorse nell'agricoltura intensiva, visti i compromessi legati agli impatti sulla biodiversità, sugli ecosistemi o sul benessere degli animali. Lo stesso si potrebbe dire di un'asserzione ambientale che riguarda ***l'energia verde, la quale può indurre in errore i consumatori se si basa su risorse che hanno un impatto negativo sullo sviluppo e l'ambiente locali, o che riguarda*** prodotti tessili contenenti polimeri plastici da bottiglie di PET riciclate se l'uso dei polimeri riciclati è in concorrenza con un sistema di riciclaggio a ciclo chiuso per i materiali a contatto con gli alimenti, che è considerato più vantaggioso in un'ottica di circolarità. ***[Em. 12]***

(20) Per essere considerata solida un'asserzione ambientale dovrebbe restituire un'immagine quanto più accurata possibile delle prestazioni ambientali dello specifico prodotto o professionista. Le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite devono pertanto includere dati primari specifici a livello di azienda riguardo agli aspetti rilevanti che contribuiscono in modo significativo alle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista su cui verte l'asserzione. Occorre trovare il giusto equilibrio tra la necessità di garantire la solidità e la pertinenza delle informazioni a sostegno delle asserzioni ambientali e gli sforzi necessari per raccogliere informazioni primarie. L'obbligo di usare informazioni primarie dovrebbe essere considerato alla luce dell'influenza che il professionista che formula l'asserzione esercita sul processo interessato e della disponibilità di informazioni di questo tipo. Se il processo non è condotto dal professionista che formula l'asserzione e non sono disponibili informazioni primarie, è opportuno consentire l'utilizzo di informazioni secondarie accurate anche per quei processi che contribuiscono in modo significativo alle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista. Ciò è particolarmente importante per non mettere le PMI in una posizione di svantaggio e per mantenere a un livello proporzionato gli sforzi necessari ad acquisire dati primari. Inoltre gli aspetti ambientali rilevanti sono diversi per ciascun tipo di asserzione ambientale. Nel caso delle asserzioni sul contenuto riciclato o a base biologica, ad esempio, per la composizione del prodotto si dovrebbero ottenere dati primari. Quando l'asserzione riguarda il fatto che un prodotto inquina meno l'ambiente in una determinata fase del ciclo di vita, le informazioni sulle emissioni e sugli impatti ambientali relative a tale fase dovrebbero includere anche dati primari. Sia i dati primari che quelli secondari, ossia i dati medi, dovrebbero dimostrare un livello elevato di qualità e accuratezza.

(21) È stato dimostrato che le asserzioni inerenti al clima in particolare tendono a essere ambigue e poco chiare e a indurre in errore i consumatori. Si tratta nello specifico delle asserzioni ambientali che affermano che un prodotto o un'entità è neutrale dal punto di vista climatico o in termini di emissioni di carbonio, che compensa al 100 % le emissioni di CO_2, che azzererà le emissioni nette entro un certo anno o simili. Queste asserzioni si basano spesso sulla «compensazione» delle emissioni di gas a effetto serra attraverso «crediti di carbonio» generati al di fuori della catena del valore dell'impresa, ad esempio grazie a progetti di silvicoltura o energia rinnovabile. Le metodologie alla base della compensazione variano notevolmente e non sono sempre trasparenti, accurate o uniformi. Ciò comporta rischi significativi di sovrastimare e conteggiare due volte le emissioni evitate o ridotte perché mancano addizionalità, permanenza, livelli di riferimento ambiziosi e dinamici per l'assegnazione dei crediti che si discostino dallo status quo e una contabilizzazione accurata. Questi fattori si traducono in crediti di compensazione con poca integrità ambientale e scarsa credibilità, che, quando formano la base di un'asserzione ambientale esplicita, inducono in errore i consumatori. La compensazione può anche dissuadere i professionisti dal ridurre le emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore. Per contribuire in modo adeguato al raggiungimento degli obiettivi globali di mitigazione dei cambiamenti climatici, i professionisti dovrebbero privilegiare la riduzione efficace delle

emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore anziché la compensazione. Le eventuali emissioni residue varieranno a seconda della traiettoria settoriale, in linea con gli obiettivi climatici globali, e vi si dovrà far fronte potenziando gli assorbimenti. Quando si ricorre comunque alla compensazione è opportuno che le asserzioni inerenti al clima che si basano ~~su tale meccanismo~~***sui crediti di carbonio***, comprese quelle sulle prestazioni ambientali future, siano improntate alla trasparenza. ~~Pertanto l'attestazione di dette asserzioni dovrebbe tenere eventuali compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra utilizzate dal professionista separate dalle emissioni di gas a effetto serra del professionista o del prodotto. Inoltre le informazioni dovrebbero precisare: la quota di emissioni totali oggetto di compensazione; se la compensazione riguarda la riduzione delle emissioni o il potenziamento degli assorbimenti; la metodologia applicata. Le asserzioni inerenti al clima che comprendono il ricorso a questa pratica devono essere attestate mediante metodologie in grado di garantire l'integrità e la corretta contabilizzazione delle compensazioni e rispecchiare così con coerenza e trasparenza gli impatti sul clima che ne derivano.~~***[Em. 13]***

(22) I professionisti sono sempre più interessati a fare asserzioni ambientali sulle prestazioni ambientali future ~~di un prodotto o~~ di un professionista, anche aderendo a iniziative che promuovono pratiche potenzialmente in grado di favorire una riduzione dell'impatto ambientale o una maggiore circolarità. Queste asserzioni dovrebbero essere attestate nel rispetto delle norme applicabili a tutte le asserzioni ambientali esplicite. ***[Em. 14]***

(23) Le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero ~~avere basi~~***basarsi su prove*** scientifiche ***indipendenti, sottoposte a revisione inter pares, ampiamente riconosciute, solide e verificabili, ovvero su metodi, approcci o studi sviluppati in linea con le migliori pratiche in termini di trasparenza e sottoposti a revisione inter pares da parte della comunità scientifica*** ed è opportuno ponderare attentamente eventuali omissioni di determinati impatti ambientali o aspetti ambientali. ***Le metodologie devono essere pubblicamente accessibili al fine di garantire la trasparenza e l'integrità delle valutazioni. [Em. 15]***

(24) I metodi dell'impronta ambientale possono essere utili per attestare le asserzioni ambientali esplicite su specifici impatti ambientali del ciclo di vita da essi contemplati, purché siano esaurienti riguardo agli impatti rilevanti per la categoria di prodotti e non trascurino nessun impatto ambientale importante. Detti metodi coprono 16 impatti ambientali, tra cui i cambiamenti climatici e gli impatti connessi ad acqua, aria, suolo, risorse, uso del suolo e tossicità.

(25) Il fatto che un impatto ambientale significativo di un prodotto non rientri in nessuna delle 16 categorie contemplate dai metodi dell'impronta ambientale non ne giustifica la mancata considerazione. L'operatore economico che formula un'asserzione ambientale esplicita su un siffatto gruppo di prodotti dovrebbe essere tenuto ad agire con diligenza per reperire prove che la attestino. Ad esempio l'operatore economico che formula un'asserzione ambientale esplicita riguardo a un prodotto della pesca come definito all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([16]) dovrebbe essere tenuto ad agire con diligenza per reperire prove della sostenibilità dello stock ittico interessato. A tal fine è possibile avvalersi delle valutazioni degli stock a cura del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare e di enti analoghi di valutazione degli stock.

(26) Non esiste ancora una metodologia affidabile per valutare gli impatti ambientali del ciclo di vita legati al rilascio di microplastiche. Tuttavia, se tale rilascio contribuisce a impatti ambientali significativi che non sono oggetto di un'asserzione, il professionista che formula un'asserzione su un altro aspetto non dovrebbe essere autorizzato a ignorarlo, ma dovrebbe tenere conto delle informazioni disponibili e aggiornare la valutazione non appena sono disponibili nuove prove scientifiche ampiamente riconosciute.

(27) I consumatori possono essere indotti in errore anche da asserzioni ambientali esplicite che dichiarano o inducono a ritenere che un prodotto o un professionista ha un impatto ambientale minore o maggiore o una prestazione ambientale migliore o peggiore rispetto ad altri prodotti o professionisti («asserzioni ambientali comparative»). Fatta salva l'applicazione, se del caso, della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([17]), affinché i consumatori abbiano accesso a informazioni attendibili occorre garantire che le asserzioni ambientali comparative possano essere messe adeguatamente a confronto. A titolo di esempio, ***la certificazione basata sulle prestazioni e la certificazione basata sui processi funzionano con serie diverse di indicatori, quale la determinazione di soglie specifiche da rispettare o la garanzia della presenza di una determinata procedura.*** Scegliere indicatori afferenti agli stessi aspetti ambientali ma usare una formula diversa per quantificarli rende impossibile ogni confronto e

([16]) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

([17]) Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).

implica quindi il rischio di indurre in errore i consumatori. Se due professionisti formulano un'asserzione ambientale sui cambiamenti climatici ma uno prende in considerazione solo gli impatti ambientali diretti e l'altro sia quelli diretti che quelli indiretti, i risultati non sono comparabili. Anche la decisione di effettuare il confronto solo in determinate fasi del ciclo di vita può risultare in asserzioni ingannevoli se non è trasparente. Un'asserzione ambientale comparativa deve garantire che si tenga conto di tutte le fasi più rilevanti del ciclo di vita anche per i prodotti le cui materie prime, i cui usi e le cui catene di lavorazione differiscono molto, quali le plastiche a base biologica e quelle a base fossile. Ad esempio per le plastiche a base biologica è rilevante l'agricoltura o la silvicoltura, mentre per quelle a base fossile è rilevante l'estrazione di greggio; la domanda se una quota importante di prodotto finisca in discarica è di estremo rilievo per le plastiche che si biodegradano bene nelle condizioni tipiche di una discarica ma forse meno per le altre. ***[Em. 16]***

(27 bis) È importante che i professionisti non formulino asserzioni generiche come «consapevole», «sostenibile» e «responsabile» basate esclusivamente sull'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, in quanto tali termini riguardano altre caratteristiche oltre a quelle ambientali, come le caratteristiche sociali. [Em. 17]

(28) Nel definire gli obblighi di attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite, anche per mezzo di atti delegati adottati dalla Commissione, è opportuno tenere conto delle difficoltà in cui possono incorrere i professionisti nel raccogliere informazioni dai soggetti lungo la catena del valore o sul ciclo di vita complessivo del prodotto, soprattutto nel caso dei servizi o quando le prove scientifiche sono insufficienti. Si tratta di una considerazione importante ad esempio per i servizi di comunicazione elettronica, la cui portata e i cui limiti di sistema possono essere difficili da definire (ad esempio dove inizia e dove finisce il ciclo di vita), e ancor più per catene di approvvigionamento complesse e instabili, ad esempio nei casi in cui numerose apparecchiature o componenti sono prodotte da una pluralità di imprese al di fuori dell'UE e di conseguenza i professionisti dell'UE interessati potrebbero avere difficoltà ad accedere alle informazioni relative alla sostenibilità.

(29) In relazione ad alcuni settori o a determinati prodotti o professionisti potrebbe emergere il sospetto di impatti ambientali o aspetti ambientali significativi per i quali non esiste ancora un metodo scientifico di valutazione esaustivo e riconosciuto. In questi casi, mentre proseguono gli sforzi tesi a elaborare metodi e raccogliere prove che consentano la valutazione dell'impatto ambientale o dell'aspetto ambientale, i professionisti dovrebbero poter promuovere i propri sforzi di sostenibilità pubblicando la rendicontazione di sostenibilità aziendale, informazioni fattuali sulle metriche di prestazione dell'impresa e iniziative finalizzate a ridurre il consumo di energia, anche sui rispettivi siti web. Questa flessibilità manterrebbe e rafforzerebbe gli incentivi affinché questi settori o professionisti portino avanti gli sforzi tesi a sviluppare valutazioni ambientali comuni conformemente alla presente direttiva, dando loro il tempo necessario a ultimare i lavori.

(29 bis) È importante riconoscere le sfide cui devono far fronte le microimprese e le piccole e medie imprese in termini di risorse e capacità, in particolare rispetto alle imprese più grandi. Pertanto è essenziale che gli Stati membri, nell'attuazione della presente direttiva, adottino tutte le misure adeguate per assistere le microimprese e le piccole e medie imprese nel conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva. [Em. 18]

(30) Sebbene le pratiche commerciali sleali, comprese le asserzioni ambientali ingannevoli, siano vietate per tutti i professionisti a norma della direttiva 2005/29/CE ([18]), l'onere amministrativo connesso all'attestazione e alla verifica delle asserzioni ambientali potrebbe risultare sproporzionato per le imprese più piccole e dovrebbe essere evitato. A tal fine le microimprese dovrebbero essere esentate dalle prescrizioni sull'attestazione di cui agli articoli 3 e 4 a meno che non desiderino ottenere un certificato di conformità delle attestazioni ambientali esplicite riconosciuto dalle autorità competenti in tutta l'Unione.

(31) Per soddisfare le esigenze tanto dei professionisti in termini di strategie di marketing dinamico quanto dei consumatori in termini di informazioni ambientali più dettagliate e accurate, la Commissione può adottare atti delegati al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite precisando ulteriormente i criteri per l'attestazione di alcune di esse (ad esempio le asserzioni inerenti al clima, comprese quelle ~~sulla compensazione, sulla~~***basate sui crediti di carbonio sulle emissioni residue di un professionista, quale la*** neutralità climatica ~~o simili~~, e le asserzioni inerenti alla riciclabilità e al contenuto riciclato). Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire ulteriori norme per la misurazione e il calcolo degli impatti, degli aspetti e delle prestazioni ambientali definendo quali attività, processi, materiali, emissioni o usi di un prodotto o di un professionista contribuiscano in modo significativo o non possano contribuire agli impatti ambientali e agli aspetti ambientali rilevanti, stabilendo per quali aspetti ambientali o impatti ambientali debbano essere usate informazioni primarie e definendo i criteri per valutare l'accuratezza delle informazioni primarie e secondarie. Nella maggior parte dei casi la Commissione valuterebbe la necessità di adottare tali norme solo dopo aver ottenuto i risultati del monitoraggio dell'evoluzione delle asserzioni ambientali sul mercato dell'Unione, ma per alcune tipologie potrebbe essere necessario procedere con l'adozione di norme prima di avere a disposizione detti risultati.

([18]) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22) e successive modifiche.

Ad esempio nel caso delle asserzioni inerenti al clima potrebbe essere necessario adottare atti supplementari al fine di rendere operative le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni basate ~~sulla compensazione~~***sui crediti di carbonio usati su emissioni residue di un professionista****. [Em. 19]*

(32) La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto. Tuttavia, ***per alcuni gruppi di prodotti, il metodo dell'impronta ambientale del prodotto non è idoneo a fornire una valutazione ambientale globale.*** Qualora il metodo dell'impronta ambientale dei prodotti non contempli ancora una categoria d'impatto rilevante per un gruppo di prodotti, le PEFCR possono essere adottate soltanto dopo l'introduzione della nuova categoria d'impatto ambientale in questione. Ad esempio nel caso della pesca in mare le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche della pesca, in particolare la sostenibilità dello stock interessato. Nel caso dello spazio le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche allo spazio, compreso l'uso dello spazio orbitale. Per quanto concerne i prodotti alimentari e agricoli, è opportuno integrare ad esempio la biodiversità e la protezione della natura nonché le pratiche agricole, comprese le ***loro*** esternalità positive***, l*** ~~dell~~'agricoltura estensiva e il benessere degli animali, prima di considerare l'opportunità di adottare PEFCR. Per i prodotti tessili è opportuno che le PEFCR prendano in considerazione ad esempio il rilascio di microplastiche prima che se ne possa valutare l'adozione. ***Per sviluppare ulteriormente l'attuale metodo dell'impronta ambientale del prodotto e affrontarne i limiti, è importante che la Commissione valuti e aggiorni periodicamente i metodi al fine di tenere conto dei progressi scientifici. È altresì importante che la Commissioni consenta al forum consultivo istituito ai sensi della presente direttiva di contribuire allo sviluppo delle PEFCR e delle OEFCR. [Em. 20]***

(32 bis) Al fine di garantire l'integrità, l'imparzialità e l'elevata qualità dell'attestazione delle asserzioni ambientali e per assicurare che i requisiti di attestazione si traducano in una migliore comprensione degli impatti ambientali da parte dei consumatori, è importante che tali requisiti per l'attestazione siano elaborati con la partecipazione di un insieme equilibrato di portatori di interessi, quali le organizzazioni dei consumatori, le organizzazioni non governative ambientali, gli operatori dei sistemi di etichettatura e gli organismi competenti, oltre ai rappresentanti dell'industria, compresi i rappresentanti di microimprese e piccole e medie imprese e del settore dell'artigianato, i sindacati, i professionisti, i rivenditori al dettaglio e gli importatori. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire un forum consultivo il cui ruolo consista nel formulare pareri sull'adeguatezza delle norme e dei metodi esistenti per attestare le asserzioni ambientali specifiche e da consultare sulla preparazione della revisione o sull'elaborazione di nuovi atti delegati. [Em. 21]

(33) La direttiva 2005/29/CE si applica già alle asserzioni ambientali ingannevoli e consente pertanto ai tribunali e alle autorità amministrative nazionali di bloccarle e vietarle. Per ottemperare a detta direttiva le asserzioni ambientali dovrebbero ad esempio riguardare solo aspetti significativi in termini di impatto ambientale del prodotto o del professionista. Le asserzioni ambientali ***e i sistemi di etichettatura*** dovrebbero altresì indicare in modo chiaro e inequivocabile gli aspetti del prodotto o del professionista cui si riferiscono e non dovrebbero omettere né occultare informazioni importanti circa le prestazioni ambientali del prodotto ~~o del professionista~~ di cui il consumatore ha bisogno per prendere una decisione consapevole. La formulazione, l'apparato iconografico e la presentazione generale del prodotto ~~nell'asserzione ambientale, comprese~~***, compresi gli slogan,*** l'impostazione grafica e la scelta di colori, immagini, fotografie, suoni, simboli***, etichette*** o marchi, dovrebbero fornire una rappresentazione veritiera e accurata della portata del beneficio per l'ambiente, senza sovradimensionarlo. ***Se del caso, non dovrebbero essere omesse informazioni sulla quantità esatta del contenuto di materiale certificato di un prodotto, una caratteristica su cui si basano alcuni tipi di sistemi di etichettatura, soprattutto quando il contenuto minimo certificato potrebbe essere pari a zero. [Em. 22]***

(34) Se l'asserzione ambientale esplicita riguarda un prodotto finale i cui impatti ambientali o aspetti ambientali rilevanti si verificano durante la fase d'uso ***o alla fine del ciclo di vita*** e se i consumatori possono influenzarli assumendo un comportamento adeguato, come nel caso di una corretta raccolta differenziata o dell'impatto dei modelli d'uso sulla longevità del prodotto, è opportuno che l'asserzione comprenda anche informazioni che spiegano ai consumatori in che modo il loro comportamento può contribuire positivamente alla protezione dell'ambiente. ***[Em. 23]***

(35) Al fine di agevolare la scelta di prodotti più sostenibili da parte dei consumatori e incentivare gli sforzi profusi dai professionisti per ridurre il proprio impatto ambientale, quando l'asserzione riguarda le prestazioni ambientali future dovrebbe basarsi in via prioritaria su miglioramenti nelle operazioni e nelle catene del valore del professionista anziché sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra o di altri impatti ambientali.

(36) I consumatori dovrebbero poter accedere facilmente alle informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto di un'asserzione ambientale esplicita***, anche riportata direttamente sul prodotto o di accompagnamento del prodotto,*** e alle informazioni che ~~la~~ attestano ***l'asserzione applicabile al prodotto***. Dette informazioni dovrebbero anche tenere conto delle esigenze dei consumatori più anziani. A tal fine i professionisti dovrebbero fornirle in forma fisica o di link, codice QR***, passaporto digitale del prodotto*** o equivalente che rimandi a un sito web in cui sono disponibili informazioni più dettagliate sull'attestazione dell'asserzione ambientale esplicita in almeno una delle lingue ufficiale dello Stato membro in cui essa è formulata. Onde agevolare l'attuazione della presente direttiva, il link, codice QR o equivalente dovrebbe anche garantire facile accesso al certificato di conformità relativo all'attestazione dell'asserzione ambientale esplicita e ai recapiti del verificatore che lo ha redatto. ***Gli studi, le valutazioni, le metodologie o i calcoli sottostanti dovrebbero essere resi disponibili al pubblico, a meno che le informazioni non siano un segreto commerciale in linea con l'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943. [Em. 24]***

(37) Per evitare potenziali impatti sproporzionati sulle microimprese, ~~le~~***queste*** imprese di minori dimensioni dovrebbero essere esentate dalle prescrizioni dell'articolo 5 connesse alle informazioni sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, a meno che non desiderino ottenere un certificato di conformità dell'asserzione ambientale esplicita riconosciuto dalle autorità competenti in tutta l'Unione. ***[Em. 25]***

(38) Allorché la Commissione adotta atti delegati per integrare le disposizioni sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, potrebbe essere necessario integrare anche le disposizioni sulla comunicazione di tali asserzioni. Ad esempio, qualora siano stabilite norme specifiche basate sul ciclo di vita in merito all'attestazione delle asserzioni ambientali per determinati gruppi di prodotti o settori, potrebbe essere necessario definire norme supplementari sulla presentazione degli impatti ambientali valutati in base a tali norme, imponendo di presentare i tre impatti ambientali principali accanto all'indicatore aggregato relativo alle prestazioni ambientali complessive. A tal fine alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per integrare le disposizioni sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite.

(39) A oggi nel mercato dell'Unione sono in uso oltre 200 marchi ambientali. Essi differiscono notevolmente in termini di modalità di funzionamento, ad esempio per quanto riguarda la trasparenza e l'esaustività delle norme o dei metodi impiegati, la frequenza di revisione o il livello di audit o verifica. Queste differenze incidono sull'attendibilità delle informazioni comunicate. Se da un lato le asserzioni basate sull'Ecolabel UE o su equivalenti nazionali vantano solide basi scientifiche e criteri di sviluppo trasparenti, richiedono prove e verifiche da parte di terzi e prevedono un monitoraggio periodico, dall'altro vi sono elementi per ritenere che numerosi marchi ambientali attualmente presenti sul mercato dell'UE siano ingannevoli. In particolare molti non prevedono procedure di verifica sufficienti. Pertanto le asserzioni ambientali esplicite presentate attraverso i marchi ambientali dovrebbero essere basate su un sistema di certificazione.

(40) Nei casi in cui un marchio ambientale comporti una comunicazione commerciale al consumatore che suggerisce o dà l'impressione che il prodotto abbia un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure sia meno dannoso per l'ambiente rispetto ai prodotti concorrenti privi di marchio, tale marchio ambientale costituisce un'asserzione ambientale esplicita. Il suo contenuto è pertanto soggetto alle prescrizioni sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite.

(41) I marchi ambientali mirano spesso a comunicare ai consumatori un punteggio aggregato che rappresenti l'impatto ambientale cumulativo di prodotti o professionisti al fine di consentire confronti diretti. Questo punteggio aggregato rischia però di indurre in errore i consumatori, in quanto in un indicatore aggregato può diluire gli

impatti ambientali negativi di taluni aspetti del prodotto grazie alla commistione con gli impatti ambientali più positivi di altri aspetti. Inoltre marchi elaborati da operatori diversi generalmente divergono per quanto riguarda la metodologia specifica alla base del punteggio aggregato, ad esempio gli impatti ambientali presi in considerazione o la loro ponderazione. Questo può far sì che lo stesso prodotto riceva punteggi diversi a seconda del sistema. Il problema, che si pone in relazione ai sistemi istituiti nell'Unione e in paesi terzi, contribuisce alla frammentazione del mercato interno, rischia di penalizzare le imprese più piccole e crea ulteriore confusione tra i consumatori, minando la loro fiducia nei marchi ambientali. Per evitare questo rischio e garantire una migliore armonizzazione del mercato interno, è opportuno che le asserzioni ambientali esplicite, inclusi i marchi ambientali, basate su un punteggio aggregato che rappresenta l'impatto ambientale cumulativo di prodotti o professionisti ~~non siano ritenute sufficientemente attestate, a meno che il punteggio non sia calcolato secondo norme dell'Unione – ivi compresi gli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare a norma della presente direttiva – che definisca~~ ***nosoddisfino prescrizioni che assicurino l'affidabilità dei*** sistemi ~~armonizzati a livello di Unione per tutti i prodotti o per uno specifico gruppo di prodotti sulla base di un'unica metodologia in grado di assicurare coerenza e comparabilità~~***di etichettatura ambientale sottostanti, anche per quanto riguarda i loro metodi di valutazione e la governance***. ***[Em. 26]***

(42) Conformemente alla proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, che modifica la direttiva 2005/29/CE, esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche costituisce in ogni circostanza una pratica commerciale sleale. Ciò significa che sono vietati i marchi di sostenibilità «autocertificati» che non prevedono alcuna verifica da parte di terzi né il monitoraggio periodico della conformità alle prescrizioni sottostanti.

(43) Nell'intento di contrastare le asserzioni ambientali esplicite ingannevoli comunicate sotto forma di marchio ambientale e aumentare la fiducia dei consumatori in questi marchi***, tra cui etichette e loghi dei sistemi di certificazione***, è opportuno che la presente direttiva stabilisca criteri di governance obbligatori per tutti i sistemi di etichettatura ambientale, integrando così le prescrizioni della predetta proposta che modifica la direttiva 2005/29/CE. ***[Em. 27]***

(44) ~~Per evitare l'ulteriore moltiplicarsi dei sistemi di etichettatura ambientale («marchi di qualità ecologica») di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024 riconosciuti ufficialmente a livello nazionale o regionale e di altri sistemi di etichettatura ambientale, nonché per garantire una maggiore armonizzazione del mercato interno, è opportuno che nuovi sistemi nazionali o regionali possano essere sviluppati soltanto in conformità del diritto dell'Unione. Cionondimeno gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di esaminare l'opportunità di sviluppare sistemi pubblici di etichettatura a livello di Unione per gruppi di prodotti o settori per i quali non esistono ancora marchi di questo tipo ai sensi del diritto dell'Unione e laddove ciò apporterebbe un valore aggiunto che aiuti a conseguire in modo efficace gli obiettivi di sostenibilità e del mercato interno.~~ **[Em. 28]**

(45) Per non creare inutili ostacoli al commercio internazionale e assicurare la parità di trattamento con i sistemi pubblici istituiti nell'Unione, le autorità pubbliche al di fuori dell'Unione che istituiscono nuovi sistemi di etichettatura dovrebbero poter chiedere alla Commissione di approvare l'uso del relativo marchio sul mercato dell'Unione. L'approvazione dovrebbe essere subordinata al contributo del sistema al raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva, alla dimostrazione del valore aggiunto del sistema in termini di ambizione ambientale e copertura degli impatti ambientali, di un gruppo di prodotti o di un settore nonché al soddisfacimento di tutte le prescrizioni della presente direttiva.

(46) Se il loro numero è eccessivo ed esistono sovrapposizioni dell'ambito di applicazione, i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati potrebbero confondere i consumatori o minare la loro fiducia nei marchi ambientali. Pertanto è opportuno che gli Stati membri ***consentano che i sistemi di etichettatura ambientale esistenti siano rappresentati nella pratica commerciale tra imprese e consumatori dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva solo laddove siano conformi agli obblighi da essa stabiliti, ed è opportuno che*** autorizzino l'istituzione di nuovi sistemi da parte di operatori privati soltanto se questi offrono un valore aggiunto ~~significativo rispetto ai sistemi nazionali o regionali esistenti~~***, conformemente alla presente direttiva,*** in termini di ambizione ambientale dei criteri di assegnazione del marchio, copertura degli impatti ambientali rilevanti ed esaustività della valutazione sottostante. È opportuno che gli Stati membri definiscano una procedura per l'approvazione di nuovi sistemi di etichettatura ambientale basata su un certificato di conformità redatto dal verificatore indipendente ***e valutino le asserzioni presentate dai sistemi esistenti di etichettatura e certificazione ambientale e di sostenibilità***. La procedura dovrebbe applicarsi ai sistemi istituti all'interno e all'esterno dell'Unione***, compresi i sistemi esistenti***. ***[Em. 29]***

(47) Per dare certezza del diritto e agevolare l'attuazione delle disposizioni sui ~~nuovi sistemi di etichettatura ambientale ufficialmente riconosciuti a livello nazionale e regionale e sui nuovi~~ sistemi privati di etichettatura ***ufficialmente riconosciuti***, è opportuno che la Commissione pubblichi un elenco dei sistemi che possono continuare a essere applicati nel mercato dell'Unione o che vi possono accedere. ***[Em. 30]***

(48) Per garantire che gli Stati membri adottino un approccio armonizzato in materia di valutazione e approvazione dei sistemi di etichettatura ambientale sviluppati da operatori privati e affinché la Commissione definisca una procedura di approvazione dei sistemi proposti istituiti da autorità pubbliche al di fuori dell'Unione, ~~è opportuno attribuire alla~~***la*** Commissione ~~competenze di esecuzione per~~***ha il potere di*** adottare ***atti delegati che stabiliscano*** norme comuni che precisino nel dettaglio i requisiti di approvazione dei sistemi di etichettatura ambientale, il formato e il contenuto dei documenti giustificativi e le regole procedurali per approvare tali sistemi. ~~È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio~~ [19]***.[Em. 31]***

(49) È essenziale che le asserzioni ambientali esplicite ***e i sistemi di etichettatura ambientale, riportati direttamente sul prodotto o di accompagnamento del prodotto,*** rispecchino correttamente le prestazioni ambientali e gli impatti ambientali che ne formano oggetto e tengano conto delle più recenti prove scientifiche. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché il professionista che formula un'asserzione ~~riesamini e aggiorni~~***e i sistemi di etichettatura ambientale riesaminino e aggiornino*** l'attestazione e la comunicazione della stessa almeno ogni cinque anni, così da garantire la conformità alle prescrizioni della presente direttiva. ***[Em. 32]***

(49 bis) L'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco vieta le asserzioni ambientali sui prodotti del tabacco e sugli imballaggi, ma non vieta alle entità dell'industria del tabacco di formulare asserzioni ambientali sulle loro attività nel complesso, in particolare attraverso campagne pubblicitarie sulle loro prestazioni ambientali che potrebbero indurre in errore i consumatori; pertanto non dovrebbero essere consentite asserzioni ambientali sulle attività dell'industria del tabacco. [Em. 33]

(50) Per garantire l'attendibilità delle asserzioni ambientali esplicite è necessario che gli Stati membri stabiliscano una procedura per verificare che l'attestazione e la comunicazione di tali asserzioni, ivi compresi i marchi ambientali, o i sistemi di etichettatura ambientale rispettino le prescrizioni della presente direttiva.

(51) Al fine di consentire alle autorità competenti di esercitare un controllo più efficiente sull'attuazione della presente direttiva ed evitare nei limiti del possibile che sul mercato compaiano asserzioni ambientali esplicite non attestate, ivi compresi marchi ambientali non attestati, i verificatori che rispettano i requisiti armonizzati della presente direttiva dovrebbero accertare che le informazioni usate a fini di attestazione e comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. Per non indurre in errore i consumatori, la verifica dovrebbe aver luogo ~~in ogni caso~~ prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito dal professionista***. Tuttavia, al fine di evitare lo spreco di prodotti o imballaggi già stampati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri possono introdurre un periodo di transizione tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione della presente direttiva, durante il quale si possono utilizzare le asserzioni esistenti, sottoposte a verifica. Gli Stati membri possono dare priorità alla verifica delle asserzioni formulate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva***. Se del caso il verificatore può indicare varie modalità di comunicare l'asserzione ambientale esplicita che soddisfano le prescrizioni della presente direttiva, onde evitare di dover rinnovare la certificazione ogniqualvolta la modalità di comunicazione subisce modifiche minori che non incidono sull'osservanza della presente direttiva. Per agevolare l'osservanza, da parte dei professionisti, delle norme in materia di attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite, ivi compresi i marchi ambientali, la verifica dovrebbe tenere conto della natura e del contenuto dell'asserzione o del marchio, anche per quanto riguarda l'eventuale carattere sleale alla luce della direttiva 2005/29/CE. ***[Em. 34]***

(52) Al fine garantire ai professionisti certezza del diritto in tutto il mercato interno per quanto concerne la conformità delle asserzioni ambientali esplicite alle prescrizioni della presente direttiva, è opportuno che il certificato di conformità sia riconosciuto dalle autorità competenti in tutta l'Unione. Le microimprese ***nonché le piccole imprese che si avvalgono della fase di transizione*** dovrebbero poter richiedere tale certificato se desiderano certificare le proprie asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva e beneficiare del riconoscimento del certificato in tutta l'Unione. Il certificato di conformità non dovrebbe tuttavia pregiudicare la valutazione dell'asserzione ambientale da parte delle autorità pubbliche o degli organi giurisdizionali che garantiscono l'osservanza della direttiva 2005/29/CE. ***[Em. 35]***

[19] ~~Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).~~

(53) Al fine di garantire condizioni uniformi per le disposizioni sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale e agevolare l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva in materia di verifica, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare una forma comune dei certificati di conformità e gli strumenti tecnici per il loro rilascio. ~~È altresì opportuno che~~***Tale forma comune dovrebbe agevolare il riconoscimento dei certificati di conformità da parte delle autorità competenti in tutta l'Unione.*** Tali competenze ~~siano~~***dovrebbero essere*** esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ([20]). ***[Em. 36]***

(54) ***Le microimprese e*** le piccole e medie imprese ~~(PMI)~~ dovrebbero potersi giovare delle opportunità offerte dal mercato dei prodotti più sostenibili, ma potrebbero trovarsi ad affrontare costi e difficoltà proporzionalmente maggiori in relazione ad alcune prescrizioni sull'attestazione e sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite. Gli Stati membri ***e la Commissione*** dovrebbero fornire informazioni adeguate e sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, nonché garantire formazione mirata e specializzata e prestare assistenza e sostegno specifici, anche di natura finanziaria, alle PMI che desiderano formulare asserzioni ambientali esplicite sui propri prodotti o sulle proprie attività. Gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato. ***Per garantire condizioni di parità per le microimprese e le piccole e medie imprese in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero avviare un dialogo regolare sulle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese in vigore rispettivamente a livello regionale e nazionale. Inoltre, e per garantire che le microimprese e le piccole e medie imprese non debbano far fronte a costi e difficoltà sproporzionatamente più elevati rispetto ai requisiti della presente direttiva, la Commissione dovrebbe prendere in considerazioni alcune iniziative nel quadro dei programmi finanziari rivolti alle micro, piccole e medie imprese, qualora desiderino formulare asserzioni ambientali esplicite in relazione ai loro prodotti o attività. [Em. 37]***

(55) Per garantire condizioni di parità nel mercato dell'Unione, quando le asserzioni sulle prestazioni ambientali di un prodotto o di un professionista sono basate su informazioni attendibili, comparabili e verificabili, occorre stabilire norme comuni di applicazione e conformità.

(56) Per far sì che gli obiettivi della presente direttiva siano raggiunti e le sue prescrizioni siano applicate con efficacia, gli Stati membri dovrebbero designare le proprie autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva. Tuttavia, vista la stretta complementarità tra gli articoli 5 e 6 della presente direttiva e le disposizioni della direttiva 2005/29/CE, agli Stati membri dovrebbe essere consentito designare le stesse autorità nazionali che sono responsabili dell'esecuzione della direttiva 2005/29/CE. Per motivi di coerenza, gli Stati membri che fanno questa scelta dovrebbero poter ricorrere ai mezzi e ai poteri di esecuzione che hanno istituito conformemente all'articolo 11 della direttiva 2005/29/CE~~, in deroga alle norme in materia di esecuzione stabilite dalla presente direttiva~~. Se sul loro territorio sono designate più autorità competenti, gli Stati membri dovrebbero assicurare una stretta cooperazione fra tutte loro al fine di garantire l'esercizio efficiente delle funzioni che esplicano. ***[Em. 38]***

(57) Fatti salvi i poteri già conferiti dal regolamento (UE) 2017/2394 ([21]) alle autorità per la tutela dei consumatori, le autorità competenti dovrebbero disporre di una gamma minima di poteri di indagine e di esecuzione al fine di garantire l'osservanza della presente direttiva, cooperare in modo più rapido ed efficace e dissuadere gli operatori di mercato dal violare la presente direttiva. Tali poteri dovrebbero essere sufficienti ad affrontare efficacemente le sfide poste dall'esecuzione del commercio elettronico e dell'ambiente digitale, come pure a evitare che gli operatori di mercato inadempienti possano sfruttare carenze nel sistema di esecuzione spostando le loro attività in Stati membri le cui autorità competenti potrebbero disporre di meno strumenti per contrastare le pratiche illecite.

(58) Le autorità competenti dovrebbero poter utilizzare tutti i fatti e le circostanze del caso come elementi di prova a fini d'indagine.

(59) Allo scopo di evitare la diffusione di asserzioni ambientali esplicite ingannevoli e non attestate sul mercato dell'Unione, le autorità competenti dovrebbero procedere a controlli periodici delle asserzioni formulate e dei sistemi di etichettatura ambientale applicati per verificare che siano rispettate tutte le prescrizioni della presente direttiva.

([20]) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

([21]) Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

(60) Qualora rilevino una violazione della presente direttiva, le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione, in esito alla quale dovrebbero notificare al professionista la violazione rilevata e imporgli di adottare misure correttive. Per ridurre al minimo l'effetto fuorviante dell'asserzione ambientale esplicita o del sistema di etichettatura ambientale non conforme sui consumatori, le autorità competenti dovrebbero imporre al professionista di agire con rapidità ed efficacia per porre rimedio alla violazione. Le misure correttive dovrebbero essere proporzionate alla violazione rilevata e agli effetti deleteri attesi sui consumatori.

(61) Se la violazione non è limitata al loro territorio nazionale e l'asserzione ambientale esplicita si è propagata tra professionisti, le autorità competenti dovrebbero informare gli altri Stati membri degli esiti della valutazione effettuata e di eventuali azioni richieste al professionista responsabile.

(62) Le autorità competenti dovrebbero inoltre effettuare controlli delle asserzioni ambientali esplicite sul mercato dell'Unione quando sono in possesso di informazioni pertinenti, comprese preoccupazioni fondate sollevate da terzi, e sulla base di tali informazioni. I terzi che sollevano una preoccupazione dovrebbero essere in grado di dimostrare un interesse sufficiente o far valere la violazione di un diritto.

(63) Per dissuadere efficacemente i professionisti dal disattendere le prescrizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni e provvedere affinché tali norme siano attuate. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Onde facilitare un'applicazione più coerente delle sanzioni, è necessario stabilire criteri comuni non esaustivi per determinare i tipi e i livelli delle sanzioni da irrogare in caso di violazione. Nel novero dei criteri dovrebbero rientrare anche la natura e la gravità della violazione nonché i benefici economici che ne derivano, al fine di garantire che i responsabili non ne possano godere.

(64) Nel definire sanzioni e misure in risposta alle violazioni, gli Stati membri dovrebbero prevedere che, in funzione della gravità della violazione, il livello dell'ammenda sia tale da privare di fatto il professionista non conforme del beneficio economico derivante dall'uso dell'asserzione ambientale esplicita ingannevole o non attestata o del sistema di etichettatura ambientale non conforme, segnatamente nei casi di violazione reiterata. Le misure previste dagli Stati membri in risposta alle violazioni dovrebbero pertanto contemplare anche la confisca al professionista del prodotto in questione o dei proventi percepiti dalle transazioni interessate dalla violazione, oppure l'esclusione temporanea dal mercato dell'Unione o il divieto temporaneo di immettervi prodotti o mettervi a disposizione servizi. La gravità della violazione dovrebbe essere il criterio principale per le misure adottate dalle autorità competenti. L'importo massimo delle sanzioni dovrebbe essere dissuasivo e pari almeno al 4 % del fatturato annuo totale del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati in caso di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale che sono oggetto di misure di indagine e di esecuzione coordinate a norma del regolamento (UE) 2017/2394 ([22]).

(65) Quando adotta atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE è di particolare importanza che la Commissione, durante i lavori preparatori, svolga adeguate consultazioni, anche ***con il forum consultivo e*** a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale«Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ([23]). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. ***[Em. 39]***

(66) Per valutare i risultati ottenuti con la normativa a fronte degli obiettivi che essa si prefigge, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione della presente direttiva e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle principali conclusioni. Al fine di orientare la valutazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero raccogliere periodicamente informazioni sulla sua applicazione e trasmetterle alla Commissione con cadenza annuale.

([22]) Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

([23]) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(67) Se, sulla base dei risultati del monitoraggio e della valutazione della presente direttiva, la Commissione riterrà opportuno proporne il riesame, sarà opportuno considerare anche la fattibilità e l'opportunità di introdurre ulteriori disposizioni che impongano l'uso di un metodo comune per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite~~, che estendano il divieto di formulare asserzioni ambientali ai prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato essenziale per la società,~~ o che armonizzino ulteriormente le prescrizioni in materia di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite per quanto riguarda gli aspetti ambientali o gli impatti ambientali. ***[Em. 40]***

(68) È opportuno abbandonare gradualmente l'uso delle sostanze più nocive nell'Unione, in particolare nei prodotti di consumo, per evitare e prevenire danni significativi alla salute umana e all'ambiente***. La Commissione dovrebbe presentare una relazione in merito all'uso delle asserzioni ambientali esplicite sui prodotti contenenti sostanze nocive e valutare per quali prodotti o gruppi di prodotti l'uso di tali asserzioni può indurre in errore. Poiché l'uso di dette asserzioni può incoraggiare il consumo di prodotti che contengono sostanze nocive per l'ambiente o la salute umana, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati per introdurre restrizioni o divieti all'uso di tali asserzioni ambientali esplicite. Nella sua relazione, la Commissione potrebbe anche valutare l'opportunità di utilizzare determinati criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea stabiliti dal regolamento (CE) n. 66/2010 riguardo all'uso di sostanze o preparati/miscele ai fini di potenziali restrizioni o divieti all'utilizzo di asserzioni ambientali esplicite ai sensi della presente direttiva***. Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([24]) vieta di etichettare le miscele e le sostanze che contengono sostanze chimiche pericolose come «non tossiche», «innocue», «non inquinanti», «ecologiche» o con qualsiasi altra indicazione che caratterizzi la sostanza o miscela come non pericolosa, o con indicazioni non coerenti con la classificazione di tale sostanza o miscela. Gli Stati membri sono tenuti a garantire l'osservanza di tale disposizione. Come indicato nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, la Commissione definirà i criteri pertinenti agli usi essenziali al fine di guidarne l'applicazione in tutta la pertinente legislazione dell'Unione. ***[Em. 41]***

(69) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente migliorare il funzionamento del mercato interno a vantaggio degli operatori in esso attivi e dei consumatori che fanno affidamento sulle asserzioni ambientali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(70) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi ([25]), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(71) È opportuno modificare l'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ([26]) per includere un riferimento alla presente direttiva, al fine di facilitare la cooperazione amministrativa fra autorità competenti attraverso il sistema di informazione del mercato interno.

(72) È opportuno modificare l'allegato del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio ([27]) per includere un riferimento alla presente direttiva, al fine di facilitare la cooperazione transfrontaliera in materia di esecuzione della presente direttiva.

(73) È opportuno modificare l'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio ([28]) per includere un riferimento alla presente direttiva, al fine di garantire che siano tutelati gli interessi collettivi dei consumatori di cui a detta direttiva,

([24]) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

([25]) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

([26]) Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

([27]) GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.

([28]) Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

-1. La presente direttiva si pone l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori e dell'ambiente, contribuendo nel contempo al funzionamento del mercato interno, ravvicinando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle asserzioni ambientali esposte sui prodotti o presentate in riferimento ai prodotti immessi sul mercato o ai professionisti che mettono a disposizione prodotti sul mercato. **[Em. 43]**

1. La presente direttiva si applica alle asserzioni ambientali esplicite formulate da professionisti riguardo a prodotti ***immessi sul mercato o messi in servizio, anche su piattaforme online,*** o professionisti ***e sistemi di etichettatura ambientale*** nell'ambito di pratiche commerciali tra imprese e consumatori. ***[Em. 44]***

2. La presente direttiva non si applica ai sistemi di etichettatura ambientale né alle asserzioni ambientali esplicite disciplinate o attestate a norma di:

a) regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([29]);

b) regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ([30]);

c) regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio ([31]);

d) direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([32]);

e) regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ([33]);

f) regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([34]);

g) regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([35]);

h) direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([36]);

i) ~~regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio~~ ([37])**;** **[Em. 45]**

j) direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([38]);

k) ~~direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio~~ ([39])**;[Em. 46]**

([29]) Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

([30]) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

([31]) Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

([32]) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

([33]) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).

([34]) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

([35]) Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

([36]) Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO_2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16);

([37]) ~~Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).~~

([38]) Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).

([39]) ~~Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).~~

l) regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ([40]);

m) regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio ([41]);

n) direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([42]);

o) direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([43])***, regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio*** ([44]) e altre disposizioni, norme od orientamenti dell'Unione, nazionali o internazionali per i servizi finanziari, gli strumenti finanziari e i prodotti finanziari; **[Em. 47]**

o bis) regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili; ([45]) **[Em. 48]**

p) ~~altre norme vigenti o future dell'Unione che stabiliscono le condizioni alle quali possono o devono essere formulate determinate asserzioni ambientali esplicite relative a determinati prodotti o professionisti o norme dell'Unione che stabiliscono prescrizioni in materia di valutazione o comunicazione degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali di determinati prodotti o professionisti o condizioni per i sistemi di etichettatura ambientale.~~**[Em. 49]**

2 bis. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine modificare l'elenco di cui al paragrafo 2 per eliminare o aggiungere la normativa nuova o riveduta laddove fornisca un livello di requisiti che si può considerare equivalente a quello di cui alla presente direttiva. Tra i requisiti che devono essere equivalenti figurano:

a) il livello di divulgazione delle informazioni;

b) i requisiti relativi alla verifica da parte di terzi prima dell'immissione sul mercato dell'asserzione;

c) il livello di esecuzione. **[Em. 50]**

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

(1) «asserzione ambientale»: l'asserzione ambientale quale definita all'articolo 2, lettera o), della direttiva 2005/29/CE;

(2) «asserzione ambientale esplicita»: l'asserzione ambientale in forma testuale o riportata in un marchio ambientale;

(3) «professionista»: il professionista quale definito all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2005/29/CE;

(4) «prodotto»: il prodotto quale definito all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2005/29/CE;

(5) «consumatore»: il consumatore quale definito all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2005/29/CE;

(6) «pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori»: le pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori quali definite all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29/CE;

(7) «marchio di sostenibilità»: il marchio di sostenibilità quale definito all'articolo 2, lettera r), della direttiva 2005/29/CE;

(8) «marchio ambientale»: il marchio ambientale che riguarda ~~esclusivamente o prevalentemente~~***uno o più*** aspetti ambientali di un prodotto, di un processo o di un professionista; ***[Em. 51]***

([40]) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

([41]) Regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio (GU L...).

([42]) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

([43]) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

([44]) ***Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).***

([45]) ***Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1).***

(9) «gruppo di prodotti»: l'insieme di prodotti che sono destinati a scopi analoghi o sono simili nell'uso o presentano analoghe proprietà funzionali;

(10) «sistema di certificazione»: il sistema di certificazione quale definito all'articolo 2, lettera s), della direttiva 2005/29/CE;

(11) «verifica»: il processo di valutazione della conformità attuato da un verificatore per accertare se l'attestazione e la comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite o i sistemi di etichettatura ambientale sono conformi alla presente direttiva;

(12) «catena del valore»: tutte le attività e i processi che fanno parte del ciclo di vita di un prodotto o dell'attività di un professionista, ~~compresa~~***compresi*** la rifabbricazione***, il riutilizzo, il riciclaggio e il fine vita***; ***[Em. 52]***

(13) «ciclo di vita»: l'insieme delle fasi consecutive e collegate della vita del prodotto, che consistono nell'acquisizione delle materie prime o nella loro produzione a partire da risorse naturali, nel pretrattamento, nella fabbricazione, nello stoccaggio, nella distribuzione, nell'installazione, nell'uso, nella manutenzione, nella riparazione, nel miglioramento, nel ricondizionamento e nel riutilizzo, e il fine vita;

(14) «informazioni primarie»: i dati misurati o le informazioni raccolte direttamente dal professionista in una o più strutture rappresentative delle sue attività;

(15) «informazioni secondarie»: le informazioni basate su fonti diverse da quelle delle informazioni primarie, compresi gli studi compilativi ***soggetti a valutazione inter pares***, gli studi tecnici e i brevetti; ***[Em. 53]***

(16) «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni, professionisti o gruppi;

(17) «prestazioni ambientali»: le prestazioni di un determinato prodotto o gruppo di prodotti o professionista o settore in relazione agli aspetti ambientali o agli impatti ambientali di detto prodotto o gruppo di prodotti o delle attività di detto professionista o settore;

(18) «aspetto ambientale»: l'elemento delle attività di un professionista o di un settore o di un prodotto o gruppo di prodotti che interagisce o può interagire con l'ambiente;

(19) «impatto ambientale»: qualsiasi alterazione ***misurabile*** dell'ambiente, positiva o negativa, imputabile in tutto o in parte alle attività di un professionista o di un settore o a un prodotto o gruppo di prodotti durante il suo ciclo di vita. ***[Em. 54]***

19a) «sistema di etichettatura ambientale»: un sistema di certificazione che attesta che un prodotto, un processo o un professionista soddisfa i requisiti per l'assegnazione di un marchio ambientale. [Em. 55]

Articolo 3

Attestazione delle asserzioni ambientali esplicite

1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti effettuino una valutazione per attestare le asserzioni ambientali esplicite. Tale valutazione:

a) precisa se l'asserzione si riferisce all'intero prodotto, a una parte ***di un prodotto, a una parte del ciclo di vita*** di un prodotto o a determinati aspetti di un prodotto, o a tutte le attività di un professionista o a una determinata parte o aspetto di tali attività, a seconda della pertinenza dell'asserzione; ***[Em. 56]***

b) si basa su prove scientifiche ***indipendenti, soggette a revisione inter pares,*** ampiamente riconosciute***, solide e verificabili***, utilizza informazioni accurate e tiene conto delle norme ***dell'UE o*** internazionali applicabili; ***[Em. 57]***

c) dimostra che gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione sono significativi dal punto di vista del ciclo di vita;

d) nel caso di un'asserzione sulle prestazioni ambientali, tiene conto di tutti gli aspetti ambientali o impatti ambientali significativi ai fini della valutazione delle prestazioni ambientali***, anche dal punto di vista del ciclo di vita***; ***[Em. 58]***

e) dimostra che l'asserzione non è equivalente a obblighi di legge previsti per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti o per i professionisti del settore;

f) fornisce informazioni che indichino se il prodotto o il professionista oggetto dell'asserzione ottiene risultati significativamente migliori per quanto riguarda gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione rispetto ai prodotti del gruppo di prodotti interessato o ai professionisti del settore interessato;

g) valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti ~~un danno significativo per gli~~***compromessi svantaggiosi per l'ambiente e gli specifici*** impatti ambientali***, anche*** sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi; ***[Em. 59]***

h) distingue eventuali ~~compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra utilizzate~~***crediti di carbonio utilizzati*** dalle emissioni di gas a effetto serra comunicate come informazioni ambientali supplementari~~;~~ ***e*** specifica se tali ~~compensazioni~~***crediti*** si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni~~; e descrive in che modo le compensazioni utilizzate sono di elevata integrità e contabilizzate correttamente per riflettere l'impatto sul clima dichiarato;~~***[Em. 156 e 167]***

h bis) ai fini dell'uso dei crediti di carbonio conformemente al paragrafo 3 ter, indica la quota di emissioni residue espressa come quota di emissioni dell'anno di riferimento, la quota di emissioni biogeniche e fossili all'interno di tali emissioni residue e la quantità e il tipo di attività (assorbimento permanente del carbonio, stoccaggio del carbonio nei prodotti, sequestro del carbonio nei suoli agricoli o riduzioni delle emissioni nel suolo, quali definiti nel [regolamento che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti]) alla base dei crediti utilizzati, fornendo la prova che i crediti sono stati adeguatamente ritirati dal registro del sistema di certificazione, al fine di evitare doppi conteggi; [Em. 157 e 168]

i) include le informazioni primarie ~~a disposizione del professionista~~ per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono oggetto dell'asserzione***, accessibili o ottenibili dal professionista, anche tramite possesso, ricerca o appalto***; ***[Em. 62]***

j) qualora non siano disponibili informazioni primarie, include***, a integrazione di tali informazioni,*** le informazioni secondarie pertinenti per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono rappresentative della catena del valore specifica del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione***, corredate di una giustificazione del motivo per cui sono state usate informazioni secondarie***. ***[Em. 63]***

j bis) per l'uso dei crediti di carbonio per le asserzioni di contributo, garantisce che nessun contributo finanziario sia utilizzato per dichiarare un miglioramento dell'impatto climatico o ambientale del prodotto o del professionista e distingue i contributi finanziari dall'impatto climatico o ambientale del prodotto o del professionista come informazione ambientale supplementare. [Em. 64]

2. Qualora sia dimostrata l'esistenza di impatti ambientali significativi che non sono oggetto dell'asserzione, ma non esistono prove scientifiche ampiamente riconosciute per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, lettera c), il professionista che formula l'asserzione su un altro aspetto tiene conto delle informazioni disponibili e, se necessario, aggiorna la valutazione conformemente al paragrafo 1 non appena saranno disponibili prove scientifiche ampiamente riconosciute.

3. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ([46]), a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

3 bis. Sono vietate le asserzioni ambientali relative a un impatto ambientale neutro, ridotto o positivo per un prodotto sulla base dell'uso dei crediti di carbonio, in linea con la direttiva 2005/29/CE, modificata dalla direttiva (UE)…/… del Parlamento europeo e del Consiglio [relativa alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde]. [Em. 159 e 169]

3 ter. Le asserzioni di compensazione basate sull'uso di crediti di carbonio possono essere presentate solo in relazione alle emissioni residue di un professionista conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis. Per le asserzioni sulle prestazioni ambientali future basate sull'uso di crediti di carbonio, il professionista rispetta le pertinenti norme di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2772. I crediti di carbonio utilizzati devono essere unità certificate rilasciate in conformità del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio o altre unità a norma del paragrafo 3 quater. Se l'uso di unità è finalizzato alla compensazione delle emissioni fossili, l'asserzione è comprovata da assorbimenti permanenti quali definiti nel regolamento (UE)…/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio. [Em. 160 e 170]

([46]) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

3 quater. Le unità certificate diverse da quelle rilasciate a norma del [regolamento che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti] possono essere utilizzate in casi debitamente giustificati se tali sistemi sono riconosciuti dalla Commissione come parte dell'elenco dei regimi conformi corrispondenti a requisiti almeno equivalenti a quelli previsti dal [regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti], in particolare per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio, comunicazione, verifica e responsabilità, e che garantiscono l'assenza di doppi conteggi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per elencare i sistemi di crediti di carbonio riconosciuti che si ritiene soddisfino tali requisiti equivalenti. [Em. 161 e 171]

3 quinquies. Entro il... [18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta una relazione sull'uso delle asserzioni ambientali esplicite su prodotti o gruppi di prodotti contenenti sostanze o preparati/miscele che soddisfano i criteri per essere classificati come tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR), interferenti endocrini per la salute umana o l'ambiente, aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), persistenti, mobili e tossiche (PMT) o molto persistenti e molto mobili (vPvM) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, nonché sostanze di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche. La relazione esamina per quali prodotti o gruppi di prodotti l'uso di asserzioni ambientali esplicite può indurre in errore e valuta la necessità di introdurre restrizioni o divieti all'uso di tali asserzioni per questi prodotti o gruppi di prodotti nell'ottica di evitare asserzioni ingannevoli e contribuire alla protezione della salute umana e dell'ambiente.

***Se la relazione conclude che l'uso di asserzioni ambientali esplicite in un prodotto o in un gruppo di prodotti contenenti sostanze o preparati/miscele di cui al primo comma è ingannevole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per integrare i requisiti di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite introducendo restrizioni o divieti all'uso di asserzioni ambientali esplicite per tale prodotto o gruppo di prodotti.* [Em. 68]**

4. Qualora il monitoraggio periodico dell'evoluzione delle asserzioni ambientali ***esplicite*** di cui all'articolo 20 riveli differenze nell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per attestazioni specifiche e tali differenze ~~creino ostacoli al~~***possano ripercuotersi negativamente sul*** funzionamento del mercato interno, o qualora la Commissione rilevi che l'assenza di prescrizioni per attestazioni specifiche è***può essere*** causa di grande confusione per i consumatori, la Commissione ~~può adottare~~***adotta*** atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite di cui al paragrafo 1 del presente articolo: ***[Em. 69]***

-a) stabilendo gli impatti ambientali pertinenti che sono contemplati dall'attestazione; [Em. 70]

a) stabilendo le norme per valutare gli aspetti ambientali, gli impatti ambientali e le prestazioni ambientali, anche definendo le attività, i processi, i materiali, le emissioni o l'uso di un prodotto che contribuiscono in modo significativo o non possono contribuire agli impatti ambientali, agli aspetti ambientali o alle prestazioni ambientali rilevanti;

b) stabilendo per quali aspetti ambientali o impatti ambientali devono essere fornite informazioni primarie e definendo i criteri che consentono di valutare l'accuratezza delle informazioni primarie e secondarie; oppure

c) definendo norme specifiche basate sul ciclo di vita relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite per determinati gruppi di prodotti e settori***, anche sulla base, se del caso, delle regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto e delle regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione, laddove tali regole riguardino tutti gli impatti o gli aspetti ambientali pertinenti per la categoria di prodotto o il professionista. [Em. 71]***

4 bis. Al fine di integrare le disposizioni sull'uso di unità certificate per le emissioni residue di un professionista, la Commissione adotta, entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, un atto delegato a norma dell'articolo 18 per stabilire un metodo per definire le emissioni residue, sulla base di un percorso di riduzione delle emissioni compatibile con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C, tenendo conto della fattibilità tecnologica e in consultazione con il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici. [Em. 162/rev e 172]

4 ter. Entro il... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione individua le asserzioni ambientali esplicite più comuni formulate sul mercato dell'Unione e pubblica un piano di lavoro recante un elenco delle asserzioni che la Commissione intende integrare mediante l'atto delegato di cui al paragrafo 4. Il piano di lavoro è aggiornato almeno ogni tre anni. [Em. 72]

4 quater. Entro il... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione adotta orientamenti per facilitare l'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b). [Em. 73]

5. Nel precisare ulteriori prescrizioni per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite conformemente al paragrafo precedente, la Commissione tiene conto delle informazioni scientifiche o di altre informazioni tecniche disponibili, comprese le pertinenti norme internazionali, e, se del caso, considera i seguenti elementi:

a) le specificità dei settori e dei prodotti che richiedono un approccio metodologico specifico;

a bis) le regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto e le regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione esistenti; [Em. 74]

b) il contributo potenziale di specifici gruppi di prodotti o settori al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione;

c) qualsiasi informazione pertinente derivante dalla normativa dell'Unione;

d) la facilità di accesso alle informazioni e ai dati per la valutazione e di uso di tali informazioni e dati da parte delle ***microimprese e delle*** piccole e medie imprese («PMI»). ***[Em. 75]***

5 bis. In assenza di un metodo scientifico riconosciuto o di prove sufficienti per valutare gli impatti e gli aspetti ambientali, l'esclusione di tali impatti è trasparente e vengono profusi sforzi volti a elaborare metodi e raccogliere prove per consentire la valutazione del relativo impatto. Finché non viene elaborato un metodo conforme alle prescrizioni definite al primo paragrafo, non sono formulate asserzioni riguardanti tali impatti ambientali. [Em. 76]

Articolo 4

Attestazione delle asserzioni ambientali esplicite comparative

1. L'attestazione di asserzioni ambientali esplicite che dichiarano o inducono a ritenere che un prodotto o un professionista ha un impatto ambientale minore o prestazioni ambientali migliori rispetto ad altri prodotti o professionisti («asserzioni ambientali comparative») è conforme, oltre che all'articolo 3, alle disposizioni seguenti:

a) le informazioni **e,** i dati ***e i metodi*** utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali dei prodotti o dei professionisti con cui sono raffrontati sono equivalenti alle informazioni **e,** ai dati ***e ai metodi*** utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione; ***[Em. 77]***

b) i dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali dei prodotti o dei professionisti con cui sono raffrontati sono generati o estrapolati con modalità equivalenti a quelle usate per i dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione;

c) la copertura delle fasi della catena del valore è equivalente per i prodotti e i professionisti raffrontati e le fasi più significative sono sempre prese in considerazione per tutti i prodotti e i professionisti;

d) la copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali e delle prestazioni ambientali è equivalente per i prodotti e i professionisti raffrontati e gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali e le prestazioni ambientali più significativi sono sempre presi in considerazione per tutti i prodotti e i professionisti;

e) le ipotesi utilizzate per il confronto sono stabilite con modalità equivalenti per i prodotti e i professionisti raffrontati.

2. Qualora un'asserzione ambientale comparativa riguardi un miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali del prodotto oggetto dell'asserzione rispetto agli impatti ambientali, agli aspetti ambientali o alle prestazioni ambientali di un altro prodotto dello stesso professionista, di un professionista concorrente che non è più attivo sul mercato o di un professionista che non vende più ai consumatori, l'attestazione dell'asserzione spiega in che modo tale miglioramento incide su altri impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali rilevanti del prodotto oggetto dell'asserzione e indica chiaramente l'anno di riferimento per il raffronto.

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ([47]), a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

Articolo 5

Comunicazione di asserzioni ambientali esplicite

1. Gli Stati membri provvedono affinché un professionista sia tenuto a comunicare un'asserzione ambientale esplicita conformemente al presente articolo.

2. Le asserzioni ambientali esplicite possono riguardare solo impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali attestati conformemente agli articoli 3, 4 e 5 e che sono identificati come significativi per il prodotto o il professionista interessato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) o d).

3. Qualora riguardi un prodotto finale e l'uso ***o il fine vita*** rientri tra le fasi del ciclo di vita più rilevanti del prodotto, l'asserzione ambientale esplicita include informazioni su come il consumatore dovrebbe utilizzare ***o smaltire*** il prodotto ***a fine vita*** al fine di conseguire le prestazioni ambientali attese. Queste informazioni sono ***chiaramente visibili e*** messe a disposizione unitamente all'asserzione. ***[Em. 78]***

4. Qualora ***l'asserzione ambientale esplicita*** riguardi le prestazioni ambientali future di un ~~prodotto o di un~~ professionista, ~~l'asserzione ambientale esplicita include un impegno ad apportare miglioramenti alle operazioni e alle catene del valore entro un certo periodo di tempo.~~***quest'ultimo:***

a) include un impegno, basato su un approccio scientifico e misurabile, ad apportare miglioramenti alle operazioni e alle catene del valore entro un certo periodo di tempo;

b) include un piano di attuazione contenente obiettivi intermedi misurabili e verificabili e altri elementi pertinenti necessari per sostenere l'attuazione, quali l'assegnazione di risorse, un piano di monitoraggio e un piano di rendicontazione basato su relazioni e verifiche a intervalli regolari;

c) rende disponibili al pubblico le informazioni di cui alle lettere a) e b), tra cui i risultati della rendicontazione. **[Em. 79]**

5. Asserzioni ambientali esplicite sugli impatti ambientali cumulativi di un prodotto o di un professionista basate su un indicatore aggregato degli impatti ambientali possono essere formulate solo ~~sulla base di~~***se si basano su marchi ambientali conformi all'articolo 7. Qualora siano formulate tali asserzioni, le*** norme ***utilizzate*** per il calcolo ~~di tale~~ ***dell'***indicatore aggregato ~~stabilite nel diritto dell'Unione~~***sono comunicate ai consumatori***. ***[Em. 80]***

6. Le informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto dell'asserzione ambientale esplicita e sull'attestazione sono messe a disposizione ***del pubblico*** insieme all'asserzione in forma fisica o sotto forma di link, codice QR***, passaporto digitale del prodotto*** o equivalente. ***[Em. 81]***

Dette informazioni comprendono almeno i seguenti elementi:

a) gli aspetti ambientali, gli impatti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione;

b) le norme dell'Unione o internazionali applicabili, se del caso;

c) gli studi***, i metodi*** o i calcoli sottostanti***, compresa la valutazione di cui all'articolo 3,*** utilizzati per valutare, misurare e monitorare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione, senza ometterne i risultati, e spiegazioni circa la loro portata, ipotesi e limiti, a meno che le informazioni non siano un segreto commerciale in linea con l'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943 ([48]); **[Em. 82]**

d) una breve spiegazione del modo in cui sono stati conseguiti i miglioramenti oggetto dell'asserzione;

([47]) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

([48]) Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

e) il certificato di conformità di cui all'articolo 10 relativo all'attestazione dell'asserzione e i recapiti del verificatore che lo ha redatto;

e bis) una descrizione del tipo di regime di monitoraggio e valutazione di cui dispone il sistema di etichettatura ambientale per garantire lo svolgimento di valutazioni periodiche delle prestazioni e degli impatti; [Em. 83]

f) per le asserzioni ambientali esplicite relative al clima che ~~si basano su compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra~~***usano i crediti di carbonio***, le informazioni ~~sulla misura in cui si basano su compensazioni e se queste ultime si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni;~~***di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere h), h bis) e j bis); [Em. 84]***

f bis) le asserzioni ambientali da parte di industrie altamente inquinanti sono formulate in termini relativi per consentire ai consumatori di comprendere l'impatto negativo complessivo del prodotto sull'ambiente; [Em. 85]

g) una sintesi della valutazione che comprenda gli elementi elencati nel presente paragrafo, che sia chiara e comprensibile per i consumatori a cui è destinata l'asserzione e che sia disponibile almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è formulata l'asserzione.

7. Le prescrizioni dei paragrafi 2, 3 e 6 non si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

8. ~~Qualora l'attestazione di determinati impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali sia soggetta alle norme stabilite negli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e c),~~ La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare le disposizioni per la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite previste all'articolo 5, precisando ulteriormente le informazioni che possono o devono essere comunicate in merito a tali impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali, in modo da garantire che i consumatori non siano indotti in errore***, in particolare qualora l'attestazione di determinati impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali sia soggetta alle norme stabilite negli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e c)***. ***[Em. 86]***

Articolo 6

Comunicazione di asserzioni ambientali comparative

Le asserzioni ambientali comparative non possono riguardare il miglioramento degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali del prodotto oggetto dell'asserzione rispetto agli impatti ambientali, agli aspetti ambientali o alle prestazioni ambientali di un altro prodotto dello stesso professionista o di un professionista concorrente che non è più attivo sul mercato o di un professionista che non vende più ai consumatori, salvo se si basano su elementi che dimostrano che il miglioramento è significativo ed è stato realizzato negli ultimi cinque anni.

Articolo 7

Marchi ambientali

1. Gli Stati membri provvedono affinché i marchi ambientali soddisfino le prescrizioni degli articoli da 3 a 6 e siano soggetti a verifica a norma dell'articolo 10.

1 bis. Se un marchio ambientale dimostra un'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali quale definita all'articolo 2, lettera s), della proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde o è sviluppato da organizzazioni di consumatori riconosciute e il loro metodo si basa sull'utilizzo di metodi di valutazione scientifici e riproducibili, solo il marchio è soggetto a verifica conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, ma non le prescrizioni e le relative prove per ciascun singolo gruppo di prodotti o servizi che rientra nel marchio. [Em. 87]

2. Solo i marchi ambientali ***conformi alle prescrizioni di cui al primo paragrafo e*** assegnati nell'ambito di sistemi di etichettatura ambientale ~~istituiti a norma del diritto dell'Unione~~***basati su metodi di valutazione scientifici, indipendenti e riproducibili e su un approccio improntato al ciclo di vita*** possono attribuire un punteggio a un prodotto o a un professionista sulla base di un indicatore aggregato degli impatti ambientali di un prodotto o di un professionista. ***[Em. 88]***

Articolo 8

Prescrizioni per i sistemi di etichettatura ambientale

~~1. Con «sistema di etichettatura ambientale» si intende un sistema di certificazione che attesta che un prodotto, un processo o un professionista soddisfa i requisiti per l'assegnazione di un marchio ambientale.~~ ***[Em. 89]***

2. Il sistema di etichettatura ambientale deve soddisfare le seguenti prescrizioni:

a) le informazioni sulla titolarità e sugli organi decisionali del sistema di etichettatura ambientale sono trasparenti, accessibili***, gratuite*** ~~gratuitamente~~, di facile comprensione e sufficientemente dettagliate ***nonché disponibili online o su un supporto durevole***; ***[Em. 90]***

a bis) gli organi decisionali del sistema di etichettatura ambientale sono esenti da conflitti di interessi e indipendenti dai professionisti che utilizzano il marchio; [Em. 91]

b) le informazioni sugli obiettivi del sistema di etichettatura ambientale e sulle prescrizioni e procedure per monitorare la conformità dei sistemi di etichettatura ambientale sono trasparenti, accessibili gratuitamente, di facile comprensione e sufficientemente dettagliate;

c) le condizioni per aderire ai sistemi di etichettatura ambientale sono proporzionate alle dimensioni e al fatturato delle imprese così da non escludere le ***microimprese e le*** piccole e medie imprese***, anche stabilendo tariffe ragionevoli e non discriminatorie***; ***[Em. 92]***

d) le prescrizioni per il sistema di etichettatura ambientale sono state elaborate da esperti in grado di garantirne la solidità scientifica e sono state presentate per consultazione ***trasparente*** a un gruppo eterogeneo di portatori di interessi ***o di rappresentanti di portatori di interessi*** che le ~~ha~~***hanno*** riesaminate garantendone la rilevanza dal punto di vista della società***. I portatori di interessi sono esenti da conflitti di interessi e indipendenti dal titolare del sistema di etichettatura ambientale e comprendono almeno gli esperti pertinenti***; ***[Em. 93]***

e) il sistema di etichettatura ambientale dispone di un meccanismo di risoluzione dei reclami e delle controversie;

f) il sistema di etichettatura ambientale stabilisce procedure ***trasparenti*** per affrontare i casi di non conformità e prevede la revoca o la sospensione del marchio ambientale in caso di inosservanza ~~persistente e flagrante~~ delle prescrizioni del sistema. ***[Em. 94]***

f bis) il sistema di etichettatura ambientale dispone di un solido regime di monitoraggio e valutazione per valutare periodicamente gli obiettivi, le strategie, le prestazioni e gli impatti sulla base delle migliori pratiche, dei dati scientifici e delle evidenze più recenti e, se del caso, per aggiornare le prescrizioni in linea con i risultati. [Em. 95]

~~3. Dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] le autorità pubbliche degli Stati membri non possono più istituire nuovi sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale. Tuttavia, i sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data possono continuare a rilasciare i marchi ambientali nel mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.~~ ***[Em. 96]***

~~A decorrere dalla data di cui al primo comma, possono essere istituiti solo sistemi di etichettatura ambientale a norma del diritto dell'Unione.~~ [Em. 97]

4. Dal ***...*** [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] eventuali nuovi sistemi di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche ***degli Stati membri o*** di paesi terzi che assegnano marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione sono soggetti all'approvazione della Commissione***, senza indebito ritardo,*** prima dell'immissione nel mercato dell'Unione al fine di garantire che i marchi forniscano un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare la copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali ~~di cui al paragrafo 3~~, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. I sistemi di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data da autorità pubbliche ***degli Stati membri o*** di paesi terzi possono continuare a rilasciare i marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. ***[Em. 98]***

5. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] siano approvati solo se offrono un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa ~~in particolare~~ l'ampiezza della copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore e della loro capacità di favorire la transizione verde delle PMI, ~~rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali di cui al paragrafo 3,~~ e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. ***I sistemi di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data da operatori privati possono continuare a rilasciare i marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. [Em. 99]***

I sistemi istituiti da operatori privati nell'Unione e nei paesi terzi sono soggetti alla procedura di approvazione di nuovi sistemi di etichettatura ambientale.

Gli Stati membri notificano alla Commissione l'approvazione di nuovi sistemi privati.

6. Per ottenere le approvazioni di cui ai paragrafi 4 e 5, gli operatori di nuovi sistemi di etichettatura ambientale forniscono documenti giustificativi indicanti quanto segue:

a) la logica alla base dello sviluppo del regime;

a bis) una descrizione del modo in cui sono soddisfatte le prescrizioni di cui alla presente direttiva; [Em. 100]

b) l'ambito di applicazione proposto per il regime;

c) elementi a dimostrazione del fatto che il sistema apporta un valore aggiunto come indicato al paragrafo 4 per i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche ~~di paesi terzi~~ o al paragrafo 5 per i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati; ***[Em. 101]***

d) una proposta di progetto di criteri e la metodologia utilizzata per sviluppare e assegnare il marchio ambientale unitamente agli impatti previsti sul mercato;

e) una descrizione dettagliata della titolarità e degli organi decisionali del sistema di etichettatura ambientale.

I documenti di cui al primo comma sono ***resi disponibili al pubblico e*** presentati alla Commissione nel caso dei sistemi di cui al paragrafo 4 o alle autorità degli Stati membri nel caso dei sistemi di cui al paragrafo 5, unitamente al certificato di conformità per i sistemi di etichettatura ambientale redatto a norma dell'articolo 10. ***[Em. 102]***

7. La Commissione pubblica e mantiene aggiornato un elenco dei ***sistemi di etichettatura ambientale conformi alla presente direttiva e dei*** marchi ambientali ~~ufficialmente riconosciuti~~***di cui al regolamento (CE) n. 66/2010*** che possono essere utilizzati sul mercato dell'Unione dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] a norma dei paragrafi 3, 4 e 5***, comprese le informazioni fornite in conformità del paragrafo 6***. ***Tale elenco è disponibile gratuitamente al pubblico e presentato in maniera comprensibile. [Em. 103]***

8. Al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione, la Commissione ***entro il... [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]*** adotta atti ~~di esecuzione per:~~***delegati conformemente all'articolo 18 per: [Em. 104]***

a) stabilire prescrizioni dettagliate per l'approvazione ***e il riesame*** dei sistemi di etichettatura ambientale secondo i criteri di cui ai paragrafi 4 e 5; ***[Em. 105]***

b) precisare ulteriormente il formato e il contenuto dei documenti giustificativi di cui al paragrafo 6;

c) stabilire norme dettagliate sulla procedura di approvazione di cui al paragrafo 4.

~~Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.~~ [Em. 106]

Articolo 9

Riesame dell'attestazione di asserzioni ambientali esplicite

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni utilizzate per attestare le asserzioni ambientali esplicite siano riesaminate e aggiornate dai professionisti se si verificano circostanze che possono ~~incidere sull~~***modificare l'***esattezza di un'asserzione e in ogni caso entro cinque anni dalla data in cui sono fornite le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Nell'ambito del riesame, il professionista rivede le informazioni di base utilizzate per garantire che le prescrizioni degli articoli 3 e 4 siano pienamente rispettate. ***[Em. 107]***

Il professionista non è tenuto a riesaminare l'attestazione né a chiedere nuovamente la certificazione in caso di errori di ortografia o di altre modifiche di carattere formale al testo dell'asserzione se non interessano la sostanza e l'esattezza della stessa. [Em. 108]

L'asserzione ambientale esplicita aggiornata è soggetta a verifica a norma dell'articolo 10.

Articolo 10

Verifica e certificazione dell'attestazione e della comunicazione delle asserzioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale

1. Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare l'attestazione e la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite in relazione alle disposizioni degli articoli da 3 a 7. ***La Commissione riesamina periodicamente le procedure. [Em. 109]***

2. Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare la conformità dei sistemi di etichettatura ambientale alle prescrizioni dell'articolo 8. ***La Commissione riesamina periodicamente le procedure. [Em. 110]***

3. Le prescrizioni relative alla verifica e alla certificazione si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione solo su loro richiesta.

3 bis. Nello stabilire le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri provvedono affinché i costi della verifica e della certificazione tengano conto della complessità dell'attestazione dell'asserzione e delle dimensioni e del fatturato dei professionisti che richiedono la verifica e la certificazione, con particolare riferimento alle microimprese e alle piccole e medie imprese. [Em. 111]

3 ter. Le prescrizioni relative alla verifica non si applicano ai professionisti che esibiscono un marchio ambientale verificato in conformità del presente articolo quando formulano un'asserzione ambientale esplicita riguardante aspetti ambientali, impatti ambientali e prestazioni ambientali certificati da tale marchio.

Le informazioni richieste a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, sono quelle del sistema di etichettatura ambientale. [Em. 112]

4. La verifica è effettuata da un verificatore che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 11, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito da un professionista.

4 bis. La verifica delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale è completata entro 30 giorni. Il verificatore può decidere di prorogare il periodo di verifica di oltre 30 giorni in casi debitamente giustificati. I verificatori forniscono al professionista una stima della durata della procedura di verifica alla data in cui è stata presentata la richiesta di verifica [Em. 113]

5. Ai fini della verifica, il verificatore tiene conto della natura e del contenuto dell'asserzione ambientale esplicita o del marchio ambientale.

6. Al termine della verifica, il verificatore redige, se del caso, un certificato di conformità attestante che l'asserzione ambientale esplicita o il marchio ambientale sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

7. Il certificato di conformità è riconosciuto dalle autorità competenti responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva. Gli Stati membri notificano l'elenco dei certificati di conformità tramite il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012. ***Non appena un certificato di conformità viene rilasciato e notificato, il sistema di etichettatura o l'asserzione ambientale possono essere utilizzati nell'Unione nella misura in cui la comunicazione del sistema o dell'asserzione avvenga in una lingua che possa essere compresa dai consumatori negli Stati membri in cui il prodotto o il servizio è commercializzato. I certificati di conformità sono resi disponibili al pubblico su una banca dati consultabile, in cui si identificano chiaramente il professionista, il tipo di asserzione, il metodo di valutazione e il settore. [Em. 114]***

8. Il certificato di conformità non pregiudica la valutazione dell'asserzione ambientale da parte delle autorità o degli organi giurisdizionali nazionali a norma della direttiva 2005/29/CE.

9. ***Entro il... [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva],*** la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i dettagli relativi alla forma del certificato di conformità di cui al paragrafo 5 e gli strumenti tecnici per rilasciarlo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19. ***[Em. 115]***

9 bis. Gli Stati membri possono dare priorità alla verifica delle asserzioni ambientali esistenti formulate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva. [Em. 116]

Articolo 11

Verificatore

1. Il verificatore è un organismo terzo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 ([49]).

2. L'accreditamento comprende, in particolare, la valutazione della conformità alle prescrizioni del paragrafo 3.

3. I verificatori soddisfano le prescrizioni seguenti:

a) il verificatore è indipendente dal prodotto che reca l'asserzione ambientale o dal professionista ad essa associato;

b) il verificatore, i suoi alti dirigenti e il personale responsabile dello svolgimento delle funzioni di verifica non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle attività di verifica;

c) il verificatore e il suo personale svolgono le attività di verifica con il massimo livello di integrità professionale e con la competenza tecnica necessaria e sono liberi da qualsiasi pressione o incentivo, in particolare pecuniario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di verifica;

d) il verificatore dispone delle competenze, delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie per svolgere le attività di verifica per le quali è stato accreditato;

e) il verificatore dispone di ***risorse adeguate, in particolare capacità tecniche e*** sufficiente personale adeguatamente qualificato e dotato della necessaria esperienza***, anche nel campo delle valutazioni del ciclo di vita, se del caso,*** incaricato di svolgere le funzioni di verifica; ***[Em. 117]***

f) il personale di un verificatore è tenuto al segreto professionale ***e ad agire nel rispetto del diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei segreti commerciali, in particolare la direttiva (UE) 2016/943,*** per quanto riguarda tutte le informazioni di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle funzioni di verifica; ***qualora il verificatore non riceva le informazioni preliminari per la verifica a causa della protezione di segreti commerciali, non rilascia alcun certificato di conformità; [Em. 118]***

g) qualora subappalti compiti specifici connessi alla verifica o ricorra a un'affiliata, il verificatore si assume la piena responsabilità delle funzioni svolte da subappaltatori o affiliate e valuta e monitora le qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e il lavoro da essi svolto. ***Le prescrizioni enunciate nel paragrafo 3, lettere da a) a f), si applicano altresì ai subappaltatori e alle affiliate. [Em. 119]***

g bis) il verificatore dispone di un meccanismo di risoluzione dei reclami e delle controversie; [Em. 120]

g ter) il verificatore che concede il certificato di conformità è responsabile dell'esattezza della valutazione dell'asserzione da certificare ed è chiamato a rispondere qualora emerga da un'indagine che è stato negligente nella sua valutazione. Tale responsabilità si applica, tuttavia, solo nella misura in cui il professionista non abbia posto in essere pratiche commerciali ingannevoli, come sottolineato nell'allegato I della direttiva 2005/29/CE. [Em. 121]

3 bis. I verificatori accreditati stabiliti in uno Stato membro in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 possono svolgere attività di verifica in qualsiasi altro Stato membro alle medesime condizioni valide per i verificatori accreditati stabiliti in tale Stato membro. [Em. 122]

Articolo 12

Microimprese e piccole e medie imprese [Em. 123]

Gli Stati membri***, in collaborazione con la Commissione,*** adottano misure adeguate per assistere ***le microimprese e*** le piccole e medie imprese nell'applicare le prescrizioni della presente direttiva. Le misure comprendono almeno orientamenti~~, o meccanismi analoghi, per sensibilizzare in merito alle modalità~~ ***che includano procedure ed esempi specifici*** per conformarsi alle prescrizioni in materia di asserzioni ambientali esplicite. Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, le misure ~~possono anche prevedere~~***adottate dagli Stati membri prevedono uno o più degli elementi seguenti***: ***[Em. 124]***

a) sostegno finanziario;

a bis) altri meccanismi per sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni in materia di asserzioni ambientali esplicite; [Em. 125]

([49]) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

b) accesso a finanziamenti;

c) formazione specializzata per i dirigenti e il personale;

d) assistenza tecnica e organizzativa ***su misura***. [Em. 126]

d bis) formazione specializzata per i dirigenti e il personale. [Em 127]

Nel contesto dei programmi dell'Unione di cui possono beneficiare le microimprese e le piccole e medie imprese, la Commissione prende in considerazione e promuove le iniziative che possono favorire la conformità delle microimprese e delle piccole e medie imprese alle prescrizioni della presente direttiva. [Em. 128]

Gli Stati membri designano punti di contatto unici per le microimprese e le piccole e medie imprese, presso i quali esse possono richiedere informazioni riguardanti la conformità alle prescrizioni relative alle asserzioni ambientali esplicite e il sostegno disponibile di cui al precedente comma. [Em. 129]

Articolo 12 bis

Sistema di verifica semplificato

1. Entro il... [18 mesi dall'entrata in vigore], la Commissione istituisce, mediante un atto delegato, un sistema di verifica semplificato che consente ai professionisti di beneficiare di una procedura semplificata, che può includere una presunzione di conformità, per determinate asserzioni ambientali. Nell'ambito di tale sistema di verifica semplificato, la Commissione, se del caso:

a) dà priorità alle asserzioni ambientali che non richiedono l'esecuzione di un'analisi dell'intero ciclo di vita o l'uso di metodi complessi, a causa della natura dell'asserzione;

b) facilita un'approvazione più rapida delle asserzioni ambientali più comuni, conformemente all'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis;

c) facilita l'approvazione di asserzioni ambientali che si basano e sono conformi a norme o metodi, ad esempio per l'analisi del ciclo di vita, che sono stati ufficialmente riconosciuti dalla Commissione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

d) consente la certificazione di asserzioni ambientali e marchi ambientali basati su regole di categoria settoriali e norme specifiche per prodotto elaborate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), e dell'articolo 5, paragrafo 8, laddove tali regole prevedano già una verifica da parte di terzi.

2. Conformemente al paragrafo 1, la Commissione elabora una banca dati delle norme e dei metodi riconosciuti che possono beneficiare di una procedura semplificata, periodicamente riesaminata e aggiornata. [Em. 130]

Articolo 13

Designazione delle autorità competenti e meccanismo di coordinamento

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva.

2. Ai fini dell'esecuzione degli articoli 5 e 6, gli Stati membri possono designare le autorità o gli organi giurisdizionali responsabili dell'esecuzione della direttiva 2005/29/CE. ~~In tal caso,~~ Gli Stati membri ~~possono derogare agli articoli da 14 a 17~~***provvedono affinché i consumatori i cui interessi economici hanno subito danni a causa del mancato rispetto*** della presente direttiva ~~e applicare le norme di esecuzione adottate~~***abbiano accesso a rimedi proporzionati ed effettivi*** conformemente ~~agli articoli da 11 a 13~~***all'articolo 11 bis*** della direttiva 2005/29/CE. ***[Em. 131]***

3. Qualora nel loro territorio vi siano più autorità competenti, gli Stati membri garantiscono che le rispettive funzioni di tali autorità siano chiaramente definite e che siano istituiti adeguati meccanismi di comunicazione e coordinamento.

4. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri quali sono le autorità competenti nel proprio territorio e i rispettivi settori di competenza.

Articolo 14

Poteri delle autorità competenti

1. Gli Stati membri conferiscono alle loro autorità competenti i poteri di ispezione ed esecuzione necessari per garantire il rispetto della presente direttiva.

2. I poteri conferiti alle autorità competenti a norma del paragrafo 1 comprendono almeno quanto segue:

a) il potere di accedere ai documenti, ai dati o alle informazioni pertinenti relativi a una violazione delle prescrizioni della presente direttiva, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal supporto su cui sono memorizzati o dal luogo in cui sono conservati, e il potere di fare o ottenere copie degli stessi;

b) il potere di imporre a qualsiasi persona fisica o giuridica di fornire informazioni, dati o documenti pertinenti, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal supporto su cui sono memorizzati o dal luogo in cui sono conservati, al fine di stabilire se si sia verificata o sia in corso una violazione delle prescrizioni della presente direttiva e i dettagli di tale violazione;

c) il potere di avviare indagini o procedimenti di propria iniziativa per far cessare o vietare le infrazioni delle prescrizioni della presente direttiva;

d) il potere di imporre ai professionisti di adottare misure correttive adeguate ed efficaci e di prendere provvedimenti appropriati per porre fine a una violazione della presente direttiva;

e) il potere di adottare, se del caso, provvedimenti ingiuntivi in relazione alle violazioni della presente direttiva;

f) il potere di imporre sanzioni in caso di violazioni della presente direttiva a norma dell'articolo 17.

3. Ai fini delle loro indagini le autorità competenti possono utilizzare come prova qualsiasi informazione, documento, risultato, dichiarazione o informazione di altro tipo, a prescindere dal loro formato e dal supporto di memorizzazione.

Articolo 15

Misure di monitoraggio della conformità

1. Le autorità competenti degli Stati membri designate a norma dell'articolo 13 effettuano controlli periodici sul mercato dell'Unione delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale applicati. Le relazioni che illustrano in dettaglio i risultati di tali controlli sono messe a disposizione del pubblico online.

2. Qualora rilevino la violazione di un obbligo stabilito dalla presente direttiva, le autorità competenti di uno Stato membro effettuano una valutazione concernente tutte le disposizioni applicabili stabilite dalla presente direttiva.

3. Qualora, a seguito della valutazione di cui al primo comma, concludano che l'attestazione e la comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, le autorità competenti notificano al professionista responsabile dell'asserzione la non conformità ***prima della pubblicazione della relazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1,*** e gli impongono di adottare tutte le misure correttive del caso entro 30 giorni per rendere l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale conforme alla presente direttiva o ***entro 30 giorni*** per porre fine all'uso dell'asserzione ambientale esplicita non conforme e ai riferimenti alla stessa. Tale azione deve essere quanto più efficace e rapida possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di essere ascoltati.

In casi eccezionali, le autorità competenti possono decidere, su richiesta debitamente motivata del professionista, di concedergli una proroga dei 30 giorni iniziali, durante la quale il professionista sarà tenuto ad adottare tutte le opportune azioni correttive. [Em. 132]

3 bis. Qualora le autorità competenti di uno Stato membro stabiliscano che un'asserzione ambientale esplicita o un sistema di etichettatura ambientale non è conforme alle prescrizioni di cui alla presente direttiva, esse impongono al professionista di comunicare, senza indebito ritardo, se l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale è stato comunicato in un altro Stato membro. In tal caso, le autorità competenti che hanno accertato la non conformità notificano senza indebito ritardo il risultato della valutazione a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui l'asserzione o il marchio è stato comunicato. [Em. 135]

3 ter. Qualora le autorità competenti di uno Stato membro accertino che i verificatori hanno ripetutamente rilasciato certificati di conformità per asserzioni ambientali esplicite che non soddisfano i requisiti di cui alla presente direttiva, l'accreditamento del verificatore è revocato senza indebito ritardo. [Em. 134]

Articolo 16

Gestione dei reclami e accesso alla giustizia

1. Le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni aventi un interesse ~~legittimo~~***sufficiente*** ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale hanno il diritto di presentare reclami motivati alle autorità competenti qualora ritengano, sulla base di circostanze oggettive, che ~~un professionista non rispetti~~***uno o più professionisti o verificatori non rispettino*** le disposizioni della presente direttiva. ***[Em. 135]***

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che gli enti o le organizzazioni non governativi che promuovono la salute umana o la tutela dell'ambiente o dei consumatori e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale abbiano un interesse sufficiente.

3. Le autorità competenti valutano ***senza indebito ritardo*** il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, se necessario, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione ***e dei professionisti o verificatori interessati***, al fine di ***individuare la non conformità alle disposizioni della presente direttiva e*** verificare i reclami. Se la non conformità è confermata, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 15. ***[Em. 136]***

4. Quanto prima, e comunque ***entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo motivato e*** conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, le autorità competenti informano le persone o le organizzazioni di cui al paragrafo 1, che hanno presentato un reclamo, della decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione avanzata nel reclamo e indicano i motivi della decisione ***e una descrizione dei provvedimenti e delle misure supplementari che adotteranno***. ***Le autorità competenti consentono alla persona che ha presentato il reclamo di fornire informazioni supplementari. [Em. 137]***

5. Gli Stati membri provvedono affinché la persona o l'organizzazione di cui al paragrafo 1 che presenta un reclamo motivato abbia accesso a un organo giurisdizionale o ad altro organo pubblico indipendente e imparziale che abbia competenza a riesaminare la legittimità procedurale e sostanziale delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente ai sensi della presente direttiva, fatte salve eventuali disposizioni del diritto nazionale che impongono di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di esperire procedimenti giurisdizionali. Tali procedure di ricorso giurisdizionale devono essere giuste, eque, celeri e gratuite o non eccessivamente onerose e offrire misure correttive adeguate ed efficaci, compresi, se necessario, provvedimenti ingiuntivi.

6. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico ***gratuitamente e in modo facilmente accessibile e comprensibile*** informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo. ***[Em. 138]***

Articolo 17

Sanzioni

1. Fatti salvi gli obblighi che incombono loro in virtù della direttiva 2008/99/CE ([50]), gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

([50]) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

2. Nel determinare il tipo e il livello delle sanzioni da irrogare in caso di violazione, le autorità competenti degli Stati membri tengono debitamente conto di quanto segue:

a) natura, gravità, entità e durata della violazione;

b) carattere intenzionale o colposo della violazione e qualsiasi azione intrapresa dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o porvi rimedio, se del caso;

c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, quale risulta, ad esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica ritenuta responsabile o dal reddito annuo della persona fisica ritenuta responsabile;

d) i benefici economici che i responsabili hanno tratto dalla violazione;

e) eventuali precedenti violazioni della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;

f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze specifiche;

g) sanzioni inflitte al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative alle sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394, se del caso.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni e le misure in caso di violazione della presente direttiva comprendano:

a) ammende che di fatto privino i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazioni commesse e il cui importo sia aumentato in caso di infrazioni ripetute;

b) confisca dei proventi percepiti dal professionista da una transazione con i prodotti interessati;

c) esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni.

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, quando devono essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 ([51]), l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

Articolo 18

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

([51]) GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.

Articolo 18 bis

Forum consultivo

La Commissione istituisce un forum consultivo per le asserzioni ambientali («forum»), che assicura una partecipazione equilibrata dei rappresentanti degli Stati membri e di tutte le pertinenti parti interessate, come i rappresentanti dell'industria, compresi i rappresentanti di microimprese e piccole e medie imprese e del settore dell'artigianato, i sindacati, i professionisti, i rivenditori al dettaglio, gli importatori, i ricercatori accademici, i gruppi per la tutela ambientale e le organizzazioni dei consumatori. La Commissione consulta il forum sui seguenti aspetti:

i) la definizione dei piani di lavoro di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis;

ii) l'elaborazione di atti delegati;

iii) l'aggiornamento delle prescrizioni per l'attestazione e la comunicazione delle asserzioni ambientali;

iv) la valutazione delle prescrizioni per l'attestazione e la comunicazione delle asserzioni ambientali;

v) la valutazione dell'efficacia delle prescrizioni esistenti per l'attestazione e la comunicazione delle asserzioni ambientali. [Em. 139]

Articolo 19

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 20

Monitoraggio

1. Gli Stati membri monitorano regolarmente l'applicazione della presente direttiva sulla base di:

a) una panoramica delle tipologie di asserzioni ambientali esplicite e di sistemi di etichettatura ambientale che sono stati oggetto di reclami motivati a norma dell'articolo 16;

b) una panoramica delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale per i quali le autorità competenti hanno chiesto al professionista di adottare misure correttive, a norma dell'articolo 15, o hanno irrogato sanzioni, a norma dell'articolo 17.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 specificano l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale, la natura della presunta violazione, la natura e la durata dell'azione correttiva e, se del caso, la sanzione irrogata.

3. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1.

3 bis. Le autorità nazionali competenti collaborano attivamente e si scambiano regolarmente le migliori pratiche per quanto riguarda l'attuazione della presente direttiva. [Em. 140]

4. Sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 3 e delle informazioni messe a disposizione dagli Stati membri a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, e, se necessario, di ulteriori consultazioni con le autorità competenti, l'Agenzia europea dell'ambiente pubblica ogni due anni una relazione contenente una valutazione dell'evoluzione delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale in ciascuno Stato membro e per l'Unione nel suo insieme. La relazione consente di operare una distinzione in funzione delle dimensioni del professionista che presenta l'asserzione e della qualità dell'attestazione.

Articolo 21

Valutazione e riesame

1. Entro il [OP: inserire la data corrispondete a cinque anni dopo la data di recepimento della presente direttiva], la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva alla luce degli obiettivi che si prefigge e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 valuta se la presente direttiva ha raggiunto il suo obiettivo, in particolare per quanto riguarda:

a) garantire che le asserzioni ambientali esplicite sulle prestazioni ambientali di un prodotto o di un professionista si basino su informazioni attendibili, comparabili e verificabili;

b) garantire che i sistemi di etichettatura ambientale si basino su sistemi di certificazione e soddisfino le prescrizioni pertinenti dell'articolo 8;

c) garantire che i nuovi sistemi privati di etichettatura ambientale relativi a prodotti o professionisti già coperti da sistemi esistenti siano approvati dagli Stati membri solo se forniscono un valore aggiunto rispetto a questi ultimi;

d) stabilire le norme per la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite sul mercato dell'Unione ed evitare la duplicazione dei costi al momento della comunicazione di tali asserzioni;

d bis) garantire che i professionisti diano effettivamente priorità alla riduzione delle emissioni nelle loro operazioni e catene del valore, valutando l'adeguatezza delle disposizioni relative all'uso dei crediti di carbonio; [Em 141]

e) rafforzare il funzionamento del mercato interno.

E bis) agevolare la transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche. [Em. 142]

3. Qualora la Commissione lo ritenga opportuno, la relazione di cui al paragrafo 1 è corredata di una proposta normativa di modifica delle pertinenti disposizioni della presente direttiva, anche prendendo in considerazione ulteriori disposizioni riguardanti:

a) l'accesso a nuove opportunità per l'economia circolare, la bioeconomia e l'economia verde valutando se sia appropriato e fattibile imporre l'uso di un metodo comune per attestare le asserzioni ambientali che, ove opportuno, sia basato sul ciclo di vita;

b) ~~l'agevolazione della transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato essenziale per la società in linea con criteri che saranno elaborati dalla Commissione;~~ [Em. 143]

b bis) l'ulteriore rafforzamento della tutela dei consumatori e del funzionamento del mercato interno valutando la possibilità di estendere alle microimprese le prescrizioni sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite; [Em. 144]

c) l'ulteriore armonizzazione per quanto riguarda le prescrizioni relative all'attestazione di specifiche asserzioni ambientali su aspetti o impatti ambientali quali durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, riciclabilità, contenuto riciclato, uso di contenuto naturale (comprese le fibre), sostenibilità o prestazioni ambientali, elementi a base biologica, biodegradabilità, biodiversità, prevenzione e riduzione dei rifiuti.

Articolo 22

Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 è aggiunto il punto seguente:

«X. [OP: inserire il numero consecutivo successivo] Direttiva (UE)... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (GU L... del [...], pag. [...]): articolo 13, paragrafo 3, e articolo 15.»

Articolo 23

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2394

Nell'allegato del regolamento (UE) 2017/2394 è aggiunto il punto seguente:

«X. [OP: inserire il numero consecutivo successivo] Direttiva (UE)... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (GU L... del [...], pag. [...]).»

Articolo 24

Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 è aggiunto il punto seguente:

«X) [OP: inserire il numero consecutivo successivo] Direttiva (UE)... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (GU L... del [...], pag. [...])..»

Articolo 25

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il... [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal... [OP: inserire la data corrispondente a ***30*** ~~24~~ mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. ***[Em. 173]***

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

La presente direttiva si applica alle piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione entro 42 mesi dalla sua entrata in vigore. [Em. 145]

1 bis. Gli Stati membri possono introdurre un periodo di transizione tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione della presente direttiva, durante il quale le asserzioni ambientali esistenti sottoposte a verifica possono essere utilizzate. [Em. 146]

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*